



Agli Enti Affiliati FIGB
Alla segreteria dell'Albo Arbitri FIGB
Alla segreteria dell'Albo Insegnanti FIGB
Ai Comitati/Delegati Regionali FIGB
Ai Delegati FIGB delle Prov. Aut. Trento e Bolzano
e p.c.
Al Consiglio Federale e Collegio dei Revisori dei Conti FIGB

Circolare n. 43/2023
Prot. Gen. 001479/29.06.2023

Milano, 29 giugno 2023

OGGETTO: RIFORMA DELLO SPORT

Dal 1° luglio 2023 entrerà in vigore la riforma del sistema sportivo di cui alla Legge Delega n. 86 del 2019 e introdotta con i Decreti legislativi n.36/2021 – n.37/2021 – n.38/2021 – n.39/2021 e n.40/2021 del 28 febbraio 2021


Il 31 maggio 2023 è stato inoltre approvato dal Consiglio dei Ministri, in sede di esame preliminare, lo Schema di Decreto Legislativo «correttivo» a tale riforma. Sul testo saranno acquisiti i rispettivi pareri e intese dalle Commissioni competenti di Camera e Senato e dalle Conferenze, Unificata e Stato-Regioni. In seguito, l'articolato verrà approvato, con le eventuali modifiche, dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.


Sono attesi decreti attuativi e correttivi, che potranno chiarire e/o modificare anche in modo importante l'attuale normativa.

Il Registro Nazionale delle attività Sportive Dilettantistiche ha dato il via alle operazioni di adeguamento della piattaforma per la gestione del lavoro sportivo, come previsto nel D.LGS. 28 febbraio 2021, n. 36.

A seguire i documenti in materia.

Nel riservarci di fornire aggiornamenti e informazioni attuative, cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Gianluca Frola


Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli


FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE



MONITORAGGIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Aggiornamento dal 17 ottobre al 2 novembre 2022

a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

GAZZETTA UFFICIALE

- DECRETO CORRETTIVO DEL D.LGS. N. 36/2021

Decreto Legislativo 5 ottobre 2022, n. 163

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

→ [Testo](#)

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 2 novembre 2022 - Serie generale n. 256

- MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022

Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio.

→ [Testo](#)

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 25 ottobre 2022 - Serie generale n. 250

- CONTRIBUTI A SETTORI IN DIFFICOLTA' - GESTIONE DI PISCINE

Ministero dello sviluppo economico - Decreto 19 agosto 2022

Modifiche al decreto 30 dicembre 2021, recante i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi alle imprese operanti nei settori del «wedding», dell'intrattenimento e dell'organizzazione di cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering.

→ [Testo](#)

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 27 ottobre 2022 - Serie generale n. 252

- DOPING

Ministero della salute - Decreto 28 giugno 2022

Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping.

→ [Testo](#)

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 25 ottobre 2022 - Serie generale n. 250 - S.O. n. 39

- FONDO KYOTO

Ministero della transizione ecologica - Comunicato

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo Kyoto.

→ [Testo](#)

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 24 ottobre 2022 - Serie Generale n. 249

PARLAMENTO

ATTIVITA' LEGISLATIVA

CAMERA DEI DEPUTATI

- DDL 5/AC - DRAGHI e altri - DECRETO "AIUTI-TER"

Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

→ [Scheda del provvedimento](#)

Norme d'interesse: Articolo 7 (contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine), articolo 8, commi da 2 a 5 (sostegno agli enti del terzo settore per i maggiori oneri sostenuti per l'acquisto della componente energia e del gas naturale), articolo 19, comma 12 e commi da 18 a 20 (indennità una tantum in favore dei collaboratori sportivi)

Iter: 1^ lettura - Commissione speciale

Aggiornamento: avvio e seguito dell'esame - termine emendamenti: scaduto venerdì 28 ottobre 2022, ore 14

Link ai resoconti della settimana:

→ [25 ottobre 2022](#)

→ [31 ottobre 2022](#)

→ [Proposte emendative presentate](#)

→ [31 ottobre 2022](#)

- PDL 423/AC - GRIPPO (A-IV-RE) - SPORT E COSTITUZIONE

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di riconoscimento del valore dell'attività sportiva.

→ [Scheda del provvedimento](#)

Iter: 1^ lettura - presentazione

- PDL 444/AC - FARAONE (A-IV-RE) - PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA

Disposizioni concernenti la promozione dell'attività motoria e sportiva per la prevenzione dei rischi sanitari e a scopo terapeutico nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

→ [Schema del provvedimento](#)

Iter: 1^ lettura - presentazione

- PDL 390/AC - GIGLIO VIGNA (LEGA) - "GRANDE TORINO"

Istituzione della Giornata dedicata alla memoria dei caduti del "Grande Torino".

→ [Scheda del provvedimento](#)

Iter: 1^ lettura - presentazione

- PDL 383/AC – VACCARI (PD-IDP) – RIORDINO DEI GIOCHI PUBBLICI

Disposizioni in materia di riordino della disciplina dei giochi pubblici.

→ [Scheda del provvedimento](#)

Iter: 1^ lettura – presentazione

- PDL 418/AC – LUPI (NM(N-C-U-I)-M) – PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.

→ [Scheda del provvedimento](#)

Iter: 1^ lettura – presentazione

SENATO DELLA REPUBBLICA

- DDL 239/AS – LA PIETRA (Fdi) – AGENZIA AUTONOMA PER L'IPPICA E RIFORMA DEL SETTORE
Istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore ippico.

→ [Scheda del provvedimento](#)

Iter: 1^ lettura – presentazione

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA

CAMERA DEI DEPUTATI

Interrogazione 4-00004 – D'ATTIS (FI-PPE) sul servizio d'ordine e di sicurezza pubblica in occasione della partita del campionato di serie D Nocerina-Brindisi

→ [Testo](#)

IN SINTESI

Pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport:

- un [avviso](#) relativo all'avvio di un'istruttoria supplementare con riferimento al contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti natatori;
- un [comunicato](#) sulla registrazione dei quarti decreti di ammissione a finanziamento delle manifestazioni di interesse presentate in adesione all'Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2 e Cluster 3 e un [comunicato](#) sulla registrazione del quinto e ultimo decreto di ammissione a finanziamento delle manifestazioni di interesse presentate in adesione all'Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2;
- un [comunicato](#) relativo agli elenchi dei beneficiari del contributo per le spese di sanificazione, suddivisi per organismo affiliante;
- un [comunicato](#) avente ad oggetto la disponibilità per i tecnici e i dirigenti sportivi di un Vademecum per la tutela dei diritti dei minorenni nello sport.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le “*Proposte strategiche delle Regioni e delle Province autonome per i prossimi provvedimenti legislativi della nuova legislatura e sulla legge di bilancio dello Stato 2023 – 2025*” (qui [l'ordine del giorno della seduta e il documento](#)). In materia di sport, si prevede:

- attivazione del dialogo istituzionale in materia di sport nel rispetto del riparto costituzionale e coinvolgimento delle Regioni mediante intese per la programmazione e attuazione dei provvedimenti ovvero diretto riparto alle Regioni al fine di consentire l'equa allocazione delle risorse sui territori e le opportune sinergie con le programmazioni regionali (PO sport e periferie e altri fon-

di), in ossequio ai recenti richiami della Corte Costituzionale;

- verifica degli effetti della cd “riforma sport” recata dalla legge n. 86/2019 e relativi decreti attuativi, avviando il monitoraggio dell’impatto dei decreti legislativi, disponendo l’elaborazione congiunta con le Regioni e Province autonome di eventuali ulteriori decreti correttivi;

- valorizzazione della trasversalità dello sport per gli effetti sulla salute e sul benessere psicofisico delle persone, nonché per la valenza di coesione sociale e integrazione anche a partire dall’attuazione della legge n. 227 del 2021, recante “Delega al Governo in materia di disabilità”, relativamente alla promozione dell’inclusione delle persone con minori opportunità.

MONITORAGGIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Aggiornamento dall'11 gennaio al 22 gennaio 2023

a cura di Affari Normativi

PARLAMENTO

ATTIVITA' LEGISLATIVA

SENATO DELLA REPUBBLICA

- DDL 452/AS - MELONI - DECRETO "MILLEPROROGHE"

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

→ [Scheda del provvedimento](#)

Norme di diretto interesse: articolo 10, comma 7 (proroga al 30 giugno 2023 dell'entrata in vigore della disciplina relativa ai corsi di formazione al salvamento acquatico), articolo 16, comma 1 (proroga al 1° luglio 2023 dell'applicazione delle norme sul lavoro sportivo e dell'abrogazione di specifiche leggi e disposizioni; introduzione del termine del 1° luglio 2023 per la soppressione della qualificazione come redditi diversi dei compensi sportivi); articolo 16, comma 2 (revisione dei termini per l'abolizione del vincolo sportivo, con differenziazione tra i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fissata al 31 dicembre 2023, e gli altri tesseramenti, fissata al 1° luglio 2023); articolo 16, comma 3 (proroga al 30 giugno 2023 del mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo), articolo 16, comma 4 (proroga al 31 dicembre 2024 delle concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022), articolo 16, comma 5 (autorizzazione in favore della società Sport e Salute S.p.A. a trattenere le somme ad essa trasferite per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza da COVID-19, non ancora riversate, non utilizzate e risultate eccedenti rispetto allo stanziamento originario)

Iter: 1° lettura - Commissioni riunite Affari costituzionali (I) e Bilancio (V) - Sede referente

Aggiornamento: audizioni informali - seguito dell'esame - termine emendamenti: scaduto giovedì 19 gennaio 2023, ore 12

Link ai resoconti della settimana:

→ [16 gennaio 2023](#)

→ [17 gennaio 2023](#)

→ [18 gennaio 2023](#)

• DDL 403/AS - ROMEO (LSP-PSd'Az) - GIOCHI DELLA GIOVENTÙ

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù.

→ [Scheda del provvedimento](#)

Norme di diretto interesse: Intero articolato

Iter: 1^ lettura - Commissione Cultura (VII) - Sede redigente

Aggiornamento: avvio dell'esame

Link ai resoconti della settimana:

→ [11 gennaio 2023](#)

NOTA

La Sottocommissione per i pareri della Commissione Affari costituzionali (I) del Senato della Repubblica ha espresso Parere non ostativo con osservazioni sul provvedimento. A seguire, le osservazioni di particolare interesse contenute nel parere:

“- all'articolo 2, comma 4, valuti la Commissione di merito l'appropriatezza dell'espressione “semestre scolastico” ivi utilizzata;

- all'articolo 5, si rappresenta la necessità di aggiornare al 2023 la decorrenza dell'istituzione del Fondo per lo svolgimento e l'organizzazione dei Nuovi giochi della gioventù, in coerenza con la decorrenza della copertura finanziaria di cui all'articolo 6.

Altresì, con riguardo all'articolo 2, si valuti se le previsioni sugli adempimenti di cui ai commi 1, 6 e 7 risultino compatibili con l'autonomia della Presidenza della Repubblica.”

• DDL 461/AS - RONZULLI (FI-BP-PPE) - SICUREZZA STRADALE DEI CICLISTI

Modifiche agli articoli 148 e 149 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza stradale dei ciclisti.

→ [Scheda del provvedimento](#)

Iter: 1^ lettura - presentazione

CAMERA DEI DEPUTATI

• PDL 217/AC - MACCANTI (LEGA) e PDL 648/AC - MOLLICONE (FdI) - TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Disposizioni per il contrasto dell'illecita trasmissione o diffusione in diretta e della fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi.

→ [Scheda del provvedimento](#)

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

→ [Scheda del provvedimento](#)

Norme di interesse: Interi articolati

Iter: 1^ lettura - Commissioni riunite Cultura (VII) e Trasporti (IX) - Sede referente

Aggiornamento: avvio dell'esame

Link ai resoconti della settimana:

→ [17 gennaio 2023](#)

- PDL 767/AC – BERRUTO (PD-IDP) – EVENTI SPORTIVI E VIOLENZA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della violenza collegata a eventi sportivi.

→ [Scheda del provvedimento](#)

Iter: 1^ lettura – presentazione

ATTIVITÀ CONSULTIVA

- ATTO DEL GOVERNO N. 19 – CODICE DEGLI APPALTI

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici.

→ [Scheda del provvedimento - Camera](#)

→ [Scheda del provvedimento - Senato](#)

Norme di particolare interesse: Articolo 63, comma 4 (iscrizione di diritto di Sport e salute S.p.a. nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori), allegato II.14, articolo 32, lettera n (individuazione dei “servizi ricreativi, culturali e sportivi” tra i servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP)

Iter: 1^ parere – Commissioni Ambiente (VIII), Bilancio (V) e Politiche UE (XIV) della Camera dei Deputati – Commissioni Ambiente (VIII), Bilancio (V) e Politiche UE (IV) del Senato della Repubblica

Aggiornamento: avvio dell'esame in Commissione Ambiente (VIII) del Senato della Repubblica – avvio dell'esame in Commissione Ambiente (VIII) e in Commissione Politiche UE (XIV) della Camera dei Deputati

Link ai resoconti della settimana:

→ [17 gennaio 2023 - Commissione Ambiente \(VIII\) del Senato della Repubblica](#)

→ [18 gennaio 2023 - Commissione Ambiente \(VIII\) della Camera dei Deputati](#)

→ [19 gennaio 2023 - Commissione Politiche UE \(XIV\) della Camera dei Deputati](#)

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA

CAMERA DEI DEPUTATI

- Interrogazione 4-00245 – BAGNASCO (FI-BP-PPE) sulle iniziative, anche di carattere normativo, per arginare gli episodi di violenza collegati a eventi sportivi

→ [Testo](#)

- Interrogazione 3-00093 – LACARRA (PD-IDP) sulle recenti vicende che vedono coinvolta la Federazione ginnastica d'Italia

→ [Testo](#)

- Interpellanza 2-00029 – MULE' (FI-BP-PPE) sull'attuazione della legge in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici

→ [Testo](#)

→ [Risposta](#)

- Interrogazione 5-00242 - BOSCHI (A-IV-RE) sulla verifica dell'esistenza di vincoli storico-monumentali o storico-relazionali sullo stadio Meazza di Milano

→ [Testo](#)

→ [Risposta](#)

Interrogazione 5-00250 - ALIFANO (M5S) sui dati relativi al versamento di alcuni tributi da parte di enti, associazioni e società sportive

→ [Testo](#)

→ [Risposta](#)

- Interrogazione 4-00297 - PICCOLOTTI (AVS) sull'eventuale avvio da parte dell'Istituto Superiore di Sanità di un'indagine epidemiologica sulla Sla e sull'incidenza dei tumori e delle malattie neurogenerative nel mondo del calcio

→ [Testo](#)

- Risoluzione 7-00028 - PATRIARCA (FI-BP-PPE) sull'attuazione della legge in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici

→ [Testo](#)

- Mozione 1-00042 - SANTILLO (M5S) sull'introduzione di nuove misure di sicurezza stradale, anche per favorire gli spostamenti a piedi e in bicicletta

→ [Testo](#)

SENATO DELLA REPUBBLICA

- Mozione 1-00018 - SBROLLINI (Az-IV-RE) sulla prevenzione dell'obesità infantile e sulla lotta alla sedentarietà

→ [Testo](#)

- Interrogazione 3-00125 - RASTRELLI (Fdi) sulle iniziative, anche di carattere normativo, per arginare gli episodi di violenza collegati a eventi sportivi

→ [Testo](#)

- Interrogazione 4-00134 - GASPARRI (FI-BP-PPE) sulle misure per arginare gli episodi di violenza collegati a eventi sportivi

→ [Testo](#)

- Interrogazione 3-00148 - MISIANI (PD-IDP) sul completamento della variante Trescore Entratico quale opera essenziale, anche se non indifferibile, da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle olimpiadi invernali

→ [Testo](#)

GAZZETTA UFFICIALE

• DECRETO “AIUTI-QUATER”

Legge 13 gennaio 2023, n. 6

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

→ [Testo](#)

Testo Coordinato del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176

Testo del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 270 del 18 novembre 2022), coordinato con la legge di conversione 13 gennaio 2023, n. 6 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.».

→ [Testo coordinato del decreto-legge](#)

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 17 gennaio 2023 - Serie generale n. 13

Norme di diretto interesse: articolo 3, comma 11 (incremento delle risorse ed estensione della platea dei beneficiari di contributi a fondo perduto in favore dello sport), articolo 3, comma 12, lettera b (incremento delle risorse destinate al sostegno agli enti del terzo settore per i maggiori oneri sostenuti per l'acquisto della componente energia e del gas naturale), articolo 9, comma 1, lettera a, numero 1 (disciplina del c.d. Superbonus 110% per interventi edilizi - riduzione dal 110% al 90% della percentuale di detrazione per le spese di riqualificazione sostenute nel 2023 anche dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale), articolo 10, comma 3-bis (Autodromo di Monza e conferenza di servizi), articolo 13, comma 1 (rideterminazione del termine - dal 16 al 22 dicembre 2022 - per l'effettuazione dei versamenti tributari e contributivi già sospesi da parte di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche), articolo 13, comma 1-bis (durata massima dei contratti di licenza relativi ai diritti audiovisivi sportivi)

Ulteriori norme di interesse generale: articolo 1 (contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022), articolo 3, commi da 1 a 3 (rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale in favore delle imprese)

NOTA

Nel corso dell'esame in seconda lettura del provvedimento, il Governo ha accolto i seguenti ordini del giorno:

9/730/11 (Testo modificato) - BERRUTO (PD-IDP): impegna il Governo a valutare l'opportunità di reperire risorse a favore dello sport;

9/730/47 (Testo modificato) - DE MARIA (PD-IDP): impegna il Governo: a valutare l'opportunità di prevedere misure per sostenere l'economia delle aree di montagna della regione Emilia-Romagna dedicate alle attività economiche e all'indotto collegato agli sport invernali; a valutare l'opportunità di predisporre, per quanto di sua competenza, un piano straordinario di interventi con il coinvolgimento delle istituzioni regionali, della comunità montane e delle realtà economiche locali coinvolte;

9/730/55 (Testo modificato) - MANCINI (PD-IDP): impegna il Governo: a valutare l'opportunità di prevedere misure per sostenere l'economia delle aree di montagna dell'Appennino centro-meridionale, dedicate alle attività economiche e all'indotto collegato agli sport invernali; a valutare l'opportunità di predisporre, per quanto di sua competenza, un piano straordinario

di interventi con il coinvolgimento delle istituzioni regionali, della comunità montane e delle realtà economiche locali coinvolte.

Inoltre, il Governo ha accolto come raccomandazione l'ordine del giorno 9/730/105 - MOLLICONE (Fdi), recante l'impegno ad adottare iniziative anche di carattere normativo volte a estendere le misure esposte in premessa anche agli enti no profit, alle società sportive e al terzo settore.

- BILANCIO DI PREVISIONE P.C.M. / FONDI PER LO SPORT

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022

Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025.

→ [Testo](#)

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 20 gennaio 2023 - Serie generale n. 16 - S.O. n. 4

NOTA

Nell'ambito dell'allegato "Sezione II - Centri di responsabilità - Missioni e programmi", si segnala, in particolare, il CdR 17 "Sport".

Le somme complessivamente assegnate sono pari a euro 322.454.600,00 e sono destinate per euro 8.822,00 al funzionamento, per euro 113.019.693,00 agli interventi e per euro 209.426.085,00 alle spese in conto capitale.

- COMPETIZIONI MOTORISTICHE SU STRADA

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Circolare 5 gennaio 2023, n. 209

Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2023.

→ [Testo](#)

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 19 gennaio 2023 - Serie generale n. 15

IN SINTESI

Pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport:

- un [comunicato](#) sul primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive anno 2021;
- un [comunicato](#) relativo al seminario informativo dedicato all'azione Erasmus+ SPORT;
- un [comunicato](#) sulla cerimonia di apertura di EYOF 2023.

Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un [comunicato](#) avente ad oggetto *Progetto Sport e Integrazione: pubblicato il nuovo Avviso*.

Pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni un [comunicato stampa](#) relativo all'avvio del procedimento istruttorio per l'approvazione delle Linee guida per la commercializzazione dei Diritti Audiovisivi di Campionato Femminile di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa, a partire dalla Stagione Sportiva 2023/2024.

Pubblicati sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

- un [comunicato](#) sulla cabina di regia a Milano per fare il punto sulle infrastrutture in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026;

- un [comunicato](#) avente ad oggetto «Opere per le Olimpiadi in ritardo ma per il 2026 gran parte sarà fatta».

ATTIVITÀ LEGISLATIVA REGIONALE

PIEMONTE

- ESERCIZIO FISICO STRUTTURATO E ADATTATO - PALESTRE DELLA SALUTE

Legge Regionale 15 dicembre 2022, n. 22

Iniziative finalizzate al benessere sociale attraverso l'esercizio fisico strutturato e adattato. Istituzione dei Percorsi e delle Palestre della salute.

(B.U. 16 dicembre 2022, 4° suppl. al n. 50)

→ [Testo](#)

Norme d'interesse: Intero articolato

EMILIA-ROMAGNA

- FINANZIAMENTI IN MATERIA DI SPORT

Legge Regionale 27 dicembre 2022, n. 24

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (legge di stabilità regionale 2023).

(Bollettino Ufficiale n. 388 del 27 dicembre 2022)

→ [Testo](#)

Norme d'interesse: articolo 4 (contributi al Collegio regionale dei maestri di sci), articolo 6 (contributi ad Automobile Club d'Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola)

CAMPANIA

- INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT

Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023.

(Bollettino Ufficiale n. 108 del 29 dicembre 2022)

→ [Testo](#)

Norme d'interesse: articolo 4 (voucher per l'attività sportiva), articolo 5 (iniziative a sostegno di sani stili di vita), articolo 48, comma 8 (interventi di manutenzione straordinaria degli impianti e delle strutture sportive pubbliche all'aperto di proprietà del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino), articolo 66, comma 4 (norme di indirizzo - completamento dell'impianto sportivo di Mercogliano)

MONITORAGGIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Aggiornamento dal 25 maggio 2023 al 31 maggio 2023
a cura di Affari Normativi

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

• CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 37 - ENTI, SOCIETÀ, PROFESSIONI E INFRASTRUTTURE IN AMBITO SPORTIVO

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.

Il testo, tra l'altro, prevede che la mancata conformità dello statuto ai criteri previsti, per le società e associazioni sportive dilettantistiche, dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. La cancellazione è prevista anche in caso di mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, dei criteri relativi ai limiti all'esercizio di attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Inoltre, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate e gli Enti di promozione nonché il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.a. saranno inclusi nell'elenco dei soggetti che possono avvalersi delle prestazioni dei dipendenti della pubblica amministrazione come volontari, fuori dall'orario di lavoro. Qualora l'attività rientri nell'ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Si semplifica la disciplina relativa alla prestazione dei direttori di gara, stabilendo che sia sufficiente per ogni singola prestazione una comunicazione o designazione da parte dell'organismo competente e non la stipula di un contratto di lavoro. Ai direttori di gara possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte anche nel proprio comune di residenza. Saranno comunque sempre dovute le comunicazioni al centro per l'impiego entro il novantesimo giorno del mese successivo della data di inizio del rapporto e per un ciclo di prestazioni non superiore a trenta.

Si innalza da diciotto a ventiquattro ore la soglia oraria settimanale, relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell'area del dilettantismo, in presenza dei requisiti previsti, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Si istituisce un osservatorio nazionale presso il Dipartimento dello sport per favorire e monitorare l'attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo.

Si integra la normativa in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, prevedendo che nel caso in cui il contratto di mandato sportivo sia stipulato dall'agente con due soggetti da assistere, nell'ambito del trasferimento della prestazione sportiva di un lavoratore sportivo, mediante cessione del relativo contratto di lavoro, l'agente sportivo possa svolgere una "doppia rappresentanza" solo se in favore del lavoratore e della società sportiva cessionaria.

Si interviene sulla semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, modificando la procedura di acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni dilettantistiche.

Infine, si interviene in materia di discipline sportive invernali, in modo da consentire la discesa nelle piste anche a chi pratica sport invernali con attrezzi diversi dalla tavola da neve e da quelli utilizzati dallo sci alpino nelle sue varie articolazioni.

→ [Testo integrale del comunicato stampa](#)

PARLAMENTO

ATTIVITA' LEGISLATIVA

CAMERA DEI DEPUTATI

• DDL 1114/AC - MELONI / ZANGRILLO - "DECRETO P.A."

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

→ [Scheda del provvedimento](#)

Norme di diretto interesse: articolo 22 (organizzazione e personale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport; governance di Sport e salute S.p.A.; supporto tecnico operativo di Sport e salute S.p.A. alle amministrazioni interessate per sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal PNRR, dal fondo sviluppo e coesione e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea)

Iter: 1^a lettura - Commissioni riunite Affari costituzionali (I) e Lavoro (XI) - Sede referente

Aggiornamento: seguito dell'esame. Si segnala l'approvazione dell'emendamento 14.11 (Nuova formulazione) - IEZZI (LEGA) in materia di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026

Link ai resoconti della settimana:

→ [29 maggio 2023](#)

→ [Proposte emendative dei Relatori](#)

→ [Proposte di riformulazione](#)

→ [Proposte emendative approvate](#)

→ [30 maggio 2023](#)

→ [Proposte emendative approvate](#)

→ [31 maggio 2023](#)

→ [Proposte subemendative presentate all'emendamento 3.131 e 7.06 dei relatori](#)

→ [Emendamento del Governo](#)

- DDL 1151/AC - MELONI e altri - “DECRETO ENTI PUBBLICI”

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

→ [Scheda del provvedimento](#)

Norme di diretto interesse: articolo 5 (mandato degli organi dell'Istituto per il Credito Sportivo; destinazione di risorse alla realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo; integrazione delle finalità del Fondo di garanzia istituito presso l'Istituto per il Credito Sportivo); articolo 8 (termini in materia di occupazione nel settore del salvamento acquatico)

Iter: 1^a lettura - Commissioni riunite Affari costituzionali (I) e Bilancio (V) - Sede referente

Aggiornamento: seguito dell'esame

Link ai resoconti della settimana:

→ [30 maggio 2023](#)

→ [Proposte emendative presentate](#)

NOTA

La Commissione Trasporti (IX) ha espresso Parere favorevole con osservazione sul provvedimento. A seguire, l'osservazione di particolare interesse contenuta nel parere:

“alla luce di quanto evidenziato in premessa, appare opportuno chiarire che le modifiche da apportare al regolamento di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, in materia di salvamento acquatico, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 8, devono intervenire anteriormente alla data del 30 novembre 2023, termine di entrata in vigore del predetto regolamento ai sensi della lettera a) del medesimo comma 1.”

- DDL 1038/AC - GIORGETTI e abbinata PDL - RIFORMA FISCALE

Delega al Governo per la riforma fiscale.

→ [Scheda del provvedimento](#)

Norme di diretto interesse: articolo 9, comma 1, lettera g (delega al Governo per la revisione del sistema tributario - completamento e razionalizzazione delle misure fiscali previste per gli enti sportivi), articolo 13 (riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici)

Iter: 1^a lettura - Commissione Finanze (VI) - Sede referente

Aggiornamento: seguito dell'esame

Link ai resoconti della settimana:

→ [31 maggio 2023](#)

→ [Proposte emendative presentate](#)

- PDL 836/AC - MOLINARI (LEGA) - PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA TITOLARITA' DI AZIONI E QUOTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.

→ [Scheda del provvedimento](#)

Norme di interesse: intero articolato

Iter: 1^a lettura - Commissione Cultura (VII) - Sede referente

Aggiornamento: avvio dell'esame

Link ai resoconti della settimana:

→ [30 maggio 2023](#)

• PDL 526/AC - BERRUTO (PD-IDP) e abbinate PDL - SICUREZZA STRADALE DEI CICLISTI
Modifiche agli articoli 148 e 149 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza stradale dei ciclisti.

→ [Scheda del provvedimento](#)

Norme di interesse: intero articolato

Iter: 1^ lettura - Commissione Trasporti (IX) - Sede referente

Aggiornamento: audizioni informali

Link ai resoconti della settimana:

→ [Attività conoscitiva](#)

SENATO DELLA REPUBBLICA

• DDL 621/AS - MACCANTI (LEGA) e abbinato DDL - TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE
RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal
diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.*

→ [Scheda del provvedimento](#)

Norme di interesse: intero articolato

Iter: 2^ lettura - Commissioni riunite Giustizia (II) e Ambiente (VIII) - Sede redigente

Aggiornamento: avvio dell'esame

Link ai resoconti della settimana:

→ [31 maggio 2023](#)

ATTIVITA' DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA

CAMERA DEI DEPUTATI

- Interrogazione 4-01070 - CAROTENUTO (M5S) sul contrasto al fenomeno delle cosiddette
plusvalenze fittizie, anche al fine di tutelare i risparmiatori

→ [Testo](#)

- Interrogazione 4-01093 - CANGIANO (Fdi) sulle iniziative normative necessarie per il contrasto
al fenomeno del secondary ticketing non autorizzato

→ [Testo](#)

- Interrogazione 5-00904 - BRAGA (PD-IDP) sul completamento della variante alla ex SP 639
nel territorio della provincia di Lecco, opera prioritaria e prevista per le Olimpiadi di Milano-
Cortina 2026

→ [Testo](#)

→ [Risposta](#)

- (Ritiro) Interrogazione 5-00194 - BRAGA (PD-IDP) sul completamento della variante alla ex
strada provinciale 639 nel territorio della provincia di Lecco, opera prioritaria e prevista per le
Olimpiadi di «Milano-Cortina 2026»

→ [Testo](#)

GAZZETTA UFFICIALE

- “DECRETO BOLLETTE”

Legge 26 maggio 2023, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

→ [Testo](#)

Testo Coordinato del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34

Testo del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 76 del 30 marzo 2023), coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.».

→ [Testo coordinato del decreto-legge](#)

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 29 maggio 2023 - Serie generale n. 124

Norme di diretto interesse: articolo 4-bis (disposizioni per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo), articolo 15-bis (misure per fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva)

Ulteriori norme di interesse generale: articolo 2 (riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre del 2023), articolo 4 (contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

IN SINTESI

Pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport:

- un [comunicato](#) sull'apertura della prima finestra per lo Sport Bonus 2023;
- un [comunicato](#) relativo alla firma da parte del Ministro Abodi, con gli omologhi di Spagna, Francia, Regno Unito e Germania, della dichiarazione congiunta sull'aggiudicazione dei diritti TV della Coppa del Mondo femminile 2023.

Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie un [avviso pubblico](#) per il sostegno alle imprese nella gestione degli impianti di risalita e delle piste sciistiche per la stagione invernale 2022/2023 (qui la [notizia](#)).

Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito un [comunicato](#) sulla firma del protocollo per reintrodurre nelle scuole i Giochi della Gioventù.

Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 36 -

Attuazione dell'[articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86](#), recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Oggetto

Articolo 2

Art. 2 Definizioni

Articolo 3

Art. 3 Principi e obiettivi

Articolo 4

Art. 4 Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

Articolo 5

Art. 5 Invarianza finanziaria

Articolo 6

Art. 6 Forma giuridica

Articolo 7

Art. 7 Atto costitutivo e statuto

Articolo 8

Art. 8 Assenza di fine di lucro

Articolo 9

Art. 9 Attività secondarie e strumentali

Articolo 10

Art. 10 Riconoscimento ai fini sportivi

Articolo 11

Art. 11 Incompatibilità

Articolo 12

Art. 12 Disposizioni tributarie

Articolo 13

Art. 13 Costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche

Articolo 14

Art. 14 Deposito degli atti costitutivi

Articolo 15

Art. 15 Tesseramento

Articolo 16

Art. 16 Tesseramento degli atleti minorenni

Articolo 17

Art. 17 Tecnici e dirigenti sportivi

Articolo 18

Art. 18 Direttori di gara

Articolo 19

Art. 19 Benessere degli animali impiegati in attività sportive

Articolo 20

Art. 20 Competizioni sportive

Articolo 21

Art. 21 Sanzioni disciplinari

Articolo 22

Art. 22 Definizione del «cavallo atleta»

Articolo 23

Art. 23 Visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo

Articolo 24

Art. 24 Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi

Articolo 25

Art. 25 Lavoratore sportivo

Articolo 26

Art. 26 Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo

Articolo 27

Art. 27 Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici

Articolo 28

Art. 28 Direttore di gara

Articolo 29

Art. 29 Prestazioni sportive amatoriali

Articolo 30

Art. 30 Formazione dei giovani atleti

Articolo 31

Art. 31 Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

Articolo 32

Art. 32 Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

Articolo 33

Art. 33 Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori

Articolo 34

Art. 34 Assicurazione contro gli infortuni

Articolo 35

Art. 35 Trattamento pensionistico

Articolo 36

Art. 36 Trattamento tributario

Articolo 37

Art. 37 Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

Articolo 38

Art. 38 Settori professionistici e dilettantistici

Articolo 39

Art. 39 Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili

Articolo 40

Art. 40 Promozione della parità di genere

Articolo 41

Art. 41 Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport

Articolo 42

Art. 42 Assistenza nelle attività motorie e sportive

Articolo 43

Art. 43 Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre

Articolo 44

Art. 44 Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro

Articolo 45

Art. 45 Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Articolo 46

Art. 46 Spese di funzionamento

Articolo 47

Art. 47 Tesseramento degli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali con il Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della difesa

Articolo 48

Art. 48 Tesseramento degli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali con la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle»

Articolo 49

Art. 49 Spese di funzionamento

Articolo 50

Art. 50 Titolo preferenziale

Articolo 51

Art. 51 Norme transitorie

Articolo 52

Art. 52 Abrogazioni

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 02/04/2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76 e 87](#) della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la [legge 8 agosto 2019, n. 86](#), recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche' del rapporto di lavoro sportivo;

Visto l'[articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27](#), di conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#) e, in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Vista la [legge 17 ottobre 1967, n. 977](#);

Vista la [legge 20 maggio 1970, n. 300](#), e in particolare, gli articoli 4, 5, 7, 13, 18;

Vista la [legge 14 giugno 1973, n. 366](#);

Vista la [legge 23 marzo 1981, n. 91](#);

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#);

Vista la [legge 13 dicembre 1989, n. 401](#), e, in particolare, l'articolo 6;

Vista la [legge 11 maggio 1990, n. 108](#), e, in particolare, gli articoli 2, 4 e 5;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487](#), e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;

Vista la [legge 8 agosto 1995, n. 335](#), e, in particolare, l'articolo 2, comma 26;

Visto il [decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166](#);

Visto il [decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178](#);

Visto il [decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38](#), e, in particolare, l'articolo 5, commi 2, 3 e 4;

Visto il [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e in particolare l'articolo 1, comma 2;

Vista la [legge 27 dicembre 2002, n. 289](#) e in particolare l'articolo 51;

Vista la [legge 15 aprile 2003, n. 86](#);

Visto il [regolamento \(CE\) 1/2005](#) del Consiglio, del 22 dicembre 2004;

Visto il [decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217](#), e, in particolare, l'articolo 130;

Vista la [legge 28 giugno 2012, n. 92](#), e, in particolare, l'articolo 1;

Visto il regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015;

Visto il [decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22](#);

Visto il [decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23](#);

Visto il [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#);

Visto il [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147](#), e, in particolare, l'articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies;

Vista la [legge 20 gennaio 2016, n. 12](#);

Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

Visto il [decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito con modificazioni dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), e, in particolare, l'articolo 54-bis;

Visto il [decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95](#), e, in particolare, l'articolo 3, comma 11;

Visto il [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#);

Vista la [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#);

Vista la [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) e in particolare l'articolo 1, comma 630;

Visto il [decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni dalla [legge 13 ottobre 2020, n. 126](#), e, in particolare, l'articolo 12-bis;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132](#) e in particolare l'articolo 1;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316](#) e in particolare l'articolo 3;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione delle Commissioni V della Camera e 5^a del Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia e per le pari opportunità e della famiglia;

Emana il seguente decreto legislativo:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Oggetto

In vigore dal 02/04/2021

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'[articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86](#) e in conformita' dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' del rapporto di lavoro sportivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Definizioni

In vigore dal 02/04/2021

1. Ai fini del presente decreto, si intende:

a) associazione o societa' sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attivita' sportiva, nonche' la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica;

b) associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;

c) associazioni di atlete e atleti: le associazioni fra le atlete e gli atleti praticanti discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi degli atleti e delle atlete che vi aderiscono;

d) associazioni di tecnici: le associazioni fra i tecnici di discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei tecnici che vi aderiscono;

e) Attivita' Fisica Adattata (AFA): programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensita' sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilita' fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attivita' fisica, il benessere e la qualita' della vita e favorire la socializzazione;

f) attivita' fisica o attivita' motoria: qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo;

g) cavallo atleta: l'equide registrato, non destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri;

h) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il piu' proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;

i) Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;

l) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;

m) Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;

n) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri operante nell'area funzionale dello sport;

o) direttore di gara: il soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialita' e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attivita' volte a garantire la regolarita' dello svolgimento delle competizioni sportive;

- p) direttore sportivo: il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento;
- q) direttore Tecnico: il soggetto che cura l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva;
- r) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;
- s) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;
- t) esercizio fisico strutturato: programmi di attività fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute;
- u) Federazione Sportiva Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o più sport a livello mondiale e che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale;
- v) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;
- z) Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;
- aa) Gruppi sportivi delle Forze di Polizia dello Stato e dei Vigili del Fuoco: le strutture tecnico-organizzative interne alle Forze di Polizia dello Stato e ai Vigili del Fuoco che promuovono l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e non agonistica di tutto il personale in servizio, inclusi atleti con disabilità, e partecipano a competizioni nazionali e internazionali sulla base di protocolli d'intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per le altre competizioni;
- bb) Gruppi sportivi militari della Difesa: le strutture tecnico-organizzative interne alle Forze Armate, ivi inclusa l'Arma dei Carabinieri, che promuovono l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e non agonistica di tutto il personale in servizio, inclusi atleti con disabilità, e partecipano a competizioni nazionali e internazionali sulla base di protocolli d'intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per le altre competizioni;
- cc) impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;
- dd) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo;
- ee) pratica sportiva per tutti: l'attività sportiva di base, organizzata o non organizzata, promossa dalla Repubblica in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità;
- ff) palestra della salute: struttura di natura non sanitaria, sia pubblica che privata, dove sono svolti programmi di esercizio fisico strutturato e programmi di attività fisica adattata;
- gg) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- hh) settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;
- ll) settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;

mm) settore sportivo giovanile: il settore organizzato da Federazioni Sportive Nazionali, da Discipline Sportive Associate o da altri organismi sportivi competenti, per finalita' tecniche, didattiche e formative, formato da giovani minori di eta', di ambo i sessi;

nn) sport: qualsiasi forma di attivita' fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;

oo) sport di alto livello: l'attivita' sportiva svolta dagli atleti e dalle atlete riconosciuti di alto livello dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dalla Lega di riferimento;

pp) sport olimpico: la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Olimpici;

qq) sport paralimpico: la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Paralimpici;

rr) Sport e salute S.p.A.: la societa' per azioni a controllo pubblico che svolge attivita' di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3 Principi e obiettivi

In vigore dal 02/04/2021

1. L'esercizio dell'attivita' sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, e' libero.

2. Il presente decreto intende perseguire i seguenti obiettivi:

a) riconoscere il valore culturale, educativo e sociale dell'attivita' sportiva, quale strumento di miglioramento della qualita' della vita e di tutela della salute, nonche' quale mezzo di coesione territoriale;

b) promuovere l'attivita' motoria, l'esercizio fisico strutturato e l'attivita' fisica adattata quali strumenti idonei a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonche' al miglioramento della qualita' della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie;

c) consentire ad ogni individuo di praticare sport in un ambiente sicuro e sano;

d) promuovere la pari opportunita' delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico, quanto in quello dilettantistico;

e) riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori, anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle attivita' scolastiche;

f) incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilita', garantendone l'accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella societa' civile;

g) proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attivita' sportive, in particolare modo i minori;

h) introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignita' dei lavoratori e rispettosa della specificita' dello sport;

i) valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonche' una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attivita' lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;

l) sostenere e tutelare il volontariato sportivo;

m) valorizzare la figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 -

Art. 4 Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

In vigore dal 02/04/2021

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 35, 41, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di ordinamento civile, norme generali sull'istruzione, previdenza sociale, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, istruzione, professioni, tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla **legge 8 agosto 2019, n. 86**, e dal presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla **legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 -

Art. 5 Invarianza finanziaria

In vigore dal 02/04/2021

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 - Art. 6 Forma giuridica

In vigore dal 02/04/2021

1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:
 - a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del **codice civile**;
 - b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
 - c) società di cui al **libro V, Titolo V, del codice civile**.
2. Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore, ai sensi dell'**articolo 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117**, e di impresa sociale, ai sensi dell'**articolo 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112**.

In tal caso, le norme del presente decreto trovano applicazione solo in quanto compatibili.

3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 -

Art. 7 Atto costitutivo e statuto

In vigore dal 02/04/2021

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del [codice civile](#);
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 -

Art. 8 Assenza di fine di lucro

In vigore dal 02/04/2021

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112](#).

3. Se costituite nelle forme di cui al [Libro V, Titolo V, del codice civile](#), gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale

o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di cui al **Libro V del codice civile** e' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 -

Art. 9 Attivita' secondarie e strumentali

In vigore dal 02/04/2021

1. Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche possono esercitare attivita' diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attivita' istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'**articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 -

Art. 10 Riconoscimento ai fini sportivi

In vigore dal 02/04/2021

1. Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.

2. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attivita' svolta da societa' e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle societa' e delle associazioni sportive ivi iscritte.

3. Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della societa' Sport e salute S.p.A., esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Capo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicita', la completezza, la periodicita' e l'efficacia dell'attivita' ispettiva.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarita' non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 -

Art. 11 Incompatibilita'

In vigore dal 02/04/2021

1. E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre societa' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 -

Art. 12 Disposizioni tributarie

In vigore dal 02/04/2021

1. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all'[articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#).

2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche, nonche' delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa', associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 - Art. 13 Costituzione e affiliazione delle societa' sportive professionistiche

In vigore dal 02/04/2021

1. Le societa' sportive professionistiche sono costituite nella forma di societa' per azioni o di societa' a responsabilita' limitata. E' obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

2. L'atto costitutivo prevede che la societa' possa svolgere esclusivamente attivita' sportive ed attivita' ad esse connesse o strumentali.

3. L'atto costitutivo prevede altresì che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.

4. Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'[articolo 2330 del codice civile](#), la societa' deve ottenere l'affiliazione da una o da piu' Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico se svolge attivita' sportiva paralimpica.

5. Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 14.

6. L'atto costitutivo puo' sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.

7. Negli atti costitutivi delle societa' sportive professionistiche e' prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo e' formato da non meno di tre e non piu' di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla societa' sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa societa', che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilita' e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'[articolo](#)

6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al **decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159**, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'**articolo 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989**. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che puo' assistere alle assemblee dei soci. Le societa' sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. L'affiliazione puo' essere revocata dalla Federazione Sportiva Nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

9. La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attivita' sportiva.

10. Avverso le decisioni della Federazione Sportiva Nazionale e' ammesso ricorso alla Giunta del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 14 -

Art. 14 Deposito degli atti costitutivi

In vigore dal 02/04/2021

1. Le societa' sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'**articolo 2330 del codice civile**, devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 - Art. 15 Tesseramento

In vigore dal 02/04/2021

1. Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o societa' sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.

2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attivita' e alle competizioni organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla societa' sportiva cui e' associato, nonche' di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

3. Gli atleti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

[Torna al sommario](#)

Articolo 16 -

Art. 16 Tesseramento degli atleti minorenni

In vigore dal 02/04/2021

1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacita', delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa puo' essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilita' genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'[articolo 316 del codice civile](#). In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del [codice civile](#).

2. Il minore che abbia compiuto i 12 anni di eta' non puo' essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso societa' o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2.

4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di eta', fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 91](#), hanno presentato tale richiesta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 - Art. 17 Tecnici e dirigenti sportivi

In vigore dal 02/04/2021

1. Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori. 2. I tecnici e dirigenti sportivi sono tenuti osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione internazionale e nazionale o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

[Torna al sommario](#)

Articolo 18 -

Art. 18 Direttori di gara

In vigore dal 02/04/2021

1. I direttori di gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarita' tecnica. Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attivita' nonche' alla registrazione dei relativi risultati.

2. Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, dotate di autonomia operativa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 19 - Art. 19 Benessere degli animali impiegati in attivita' sportive

In vigore dal 02/04/2021

1. Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attivita' sportive, sono tenuti a preservarne il

benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche.

2. Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell'animale, in quanto essere senziente ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. E' altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza.

Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali.

3. Non è ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l'attività sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all'animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici.

4. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonché di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell'incolumità degli animali. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura.

5. Ogni animale deve essere dotato di un documento di identità anagrafica intestato a persona fisica maggiore di età o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria.

6. È fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario.

7. I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l'incolumità, essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 3 del Regolamento \(CE\) 1/2005](#) del Consiglio, del 22 dicembre 2004 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze.

8. È fatto obbligo al proprietario dell'animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 20 -

Art. 20 Competizioni sportive

In vigore dal 02/04/2021

1. L'ammissione dell'animale ad una manifestazione e competizione sportiva è subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, della sua idoneità a gareggiare, per condizioni di salute, età e genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente. L'organizzatore di eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilità di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara.

2. È vietata la partecipazione alle manifestazioni e alle competizioni sportive di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al Libro II, Titolo IX bis, del codice penale, e dall'articolo 727 del codice penale e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 21 -

Art. 21 Sanzioni disciplinari

In vigore dal 02/04/2021

1. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva che impiegano

animali in attivita' sportive si dotano di appositi regolamenti che fissino, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Capo, sanzioni disciplinari che possono prevedere fino alla revoca dell'affiliazione, per le societa' e le associazioni sportive, o del tesseramento, per le persone fisiche. Restano comunque ferme le conseguenze in termini di responsabilita' civile e penale derivanti dalla trasgressione degli obblighi di cui al presente Capo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 22 - Art. 22 Definizione del «cavallo atleta»

In vigore dal 02/04/2021

1. Un cavallo e in generale un equide e' definito «cavallo atleta» quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) sia definibile «equide registrato», ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015, come risulta dal «Documento di Identificazione», conforme allo stesso Regolamento europeo;
 - b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, come previsto dal Regolamento (UE) n. 262/2015 e come risultante dal «Documento di Identificazione» conforme allo stesso Regolamento (UE) n. 262 del 2015, anche dopo la cessazione dell'attivita' sportiva;
 - c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la FitetrecAnte, o un Ente di Promozione Sportiva come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato.
2. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riguardo l'emissione del passaporto dell'equide (Documento di Identificazione).

[Torna al sommario](#)

Articolo 23 -

Art. 23 Visita di idoneita' allo svolgimento dell'attivita' sportiva del cavallo

In vigore dal 02/04/2021

1. Il cavallo atleta per svolgere attivita' sportiva e' sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o della FitetrecAnte o dell'Ente di Promozione Sportiva presso i quali il cavallo e' tesserato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 24 -

Art. 24 Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi

In vigore dal 02/04/2021

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport equestri in discipline su cui hanno competenza la Federazione Italiana Sport Equestri o la FitetrecAnte o un Ente di Promozione Sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, e dalle suddette Federazioni, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del

pubblico stabiliti dal Ministero della salute, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 - Art. 25 Lavoratore sportivo

In vigore dal 02/04/2021

1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attivita' sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29.

2. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di lavoro sportivo puo' costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, fatta salva l'applicazione dell'[articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#).

3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'[articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), fatta salva l'applicazione dell'[articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#). In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di lavoro sportivo puo' essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'[articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito con modificazioni dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#).

5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), possono prestare la propria attivita' nell'ambito delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all'articolo 29.

7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti disposizioni del [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.

8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, e' effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonche' del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#). In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme piu' specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 26 -

Art. 26 Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo

In vigore dal 02/04/2021

1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13 e 18 della [legge 20 maggio 1970, n. 300](#), negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della [legge 15 luglio 1966, n. 604](#), nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della [legge 28 giugno 2012, n. 92](#), negli articoli 2, 4 e 5 della [legge 11 maggio 1990, n. 108](#), nell'[articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223](#), e nel [decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23](#).

2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo puo' contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E' altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#).

3. L'[articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300](#), non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.

4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'[articolo 2123 del codice civile](#).

5. Nel contratto puo' essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.

6. Il contratto non puo' contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né puo' essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 27 -

Art. 27 Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici

In vigore dal 02/04/2021

1. Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici e' regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo.

2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

c) la prestazione che e' oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

4. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato.

5. La società ha l'obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l'approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere

depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo.

6. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

7. Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

[Torna al sommario](#)

Articolo 28 -

Art. 28 Direttore di gara

In vigore dal 02/04/2021

1. Il contratto individuale col direttore di gara è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 29 -

Art. 29 Prestazioni sportive amatoriali

In vigore dal 02/04/2021

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'[articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo.

3. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'[articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 30 -

Art. 30 Formazione dei giovani atleti

In vigore dal 02/04/2021

1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le società o associazioni sportive possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'[articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport).
2. Ai sensi dell'[articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), l'apprendistato di cui al comma 1 è attivato con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13](#), nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione.
3. Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#). Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. La società o associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di cui all'articolo 31, comma 2, in favore della diversa società o associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile.
4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sulla base di accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono definiti gli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.
5. Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, commi 1 e 3, 32, 33, 34.
6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'[articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono individuate ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto delle Linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della Commissione europea.
7. Con i decreti di cui al comma 6 possono essere stabilite forme e modalità di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del [decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9](#), in tema di mutualità per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio, nonché misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva.

[Torna al sommario](#)

Articolo 31 -

Art. 31 Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

In vigore dal 02/04/2021

1. Le limitazioni alla liberta' contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2022. Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.

2. Le Federazioni Sportive Nazionali prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le societa' sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le societa' sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attivita' dilettantistica, amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le societa' sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attivita' giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

b) le societa' sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le societa' sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attivita' amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

3. La misura del premio di cui al presente articolo e' individuata dalle singole federazioni secondo modalita' e parametri che tengano adeguatamente conto dell'eta' degli atleti, nonche' della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la societa' o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 32 -

Art. 32 Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

In vigore dal 02/04/2021

1. L'attivita' sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 e' svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate ed approvate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'[articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le norme di cui al comma 1, devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonche' l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attivita' sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.

3. La scheda sanitaria e' istituita, aggiornata e custodita a cura della societa' e associazione sportiva e, per i lavoratori sportivi autonomi, dagli sportivi stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la Federazione Sportiva Nazionale e la Disciplina Sportiva Associata. L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate allo svolgimento dell'attivita' dei lavoratori sportivi.

4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle societa' e associazioni sportive.

5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.

6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi centri di medicina sportiva, nonche' stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.

[Torna al sommario](#)

Articolo 33 -

Art. 33 Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori

In vigore dal 02/04/2021

1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalita' della prestazione sportiva. L'idoneita' psico-fisica del lavoratore sportivo e' certificata da un medico specialista in medicina dello sport sulla scorta di indagini strumentali. La sorveglianza sanitaria del lavoratore sportivo, e' compito del medico competente di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera h\), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#).

2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternita' e della genitorialita', contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternita' previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennita' economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell'indennita' economica di malattia e per il finanziamento dell'indennita' economica di maternita' e' pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della [legge 28 febbraio 1986, n. 41](#) e dall'[articolo 79 della legge 26 marzo 2001, n. 151](#).

4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797](#) e dal [decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 maggio 1988, n. 153](#) con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl), di cui al [Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22](#). La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennita' erogate dalla predetta assicurazione e' quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della [legge 28 giugno 2012, n. 92](#). I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 31 della [legge 28 giugno 2012, n. 92](#).

6. Fermo restando quanto previsto dalla [legge 17 ottobre 1967, n. 977](#), sull'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'[articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attivita' sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle societa' e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrita' fisica e morale dei giovani sportivi.

7. Ai minori che praticano attivita' sportiva si applica quanto previsto dal [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39](#), recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 34 -

Art. 34 Assicurazione contro gli infortuni

In vigore dal 02/04/2021

1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con [decreto del](#)

Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vengano previste, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo, nonché la data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'**articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124**.

3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del **decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38**.

4. Per gli sportivi dei settori dilettantistici, di cui all'**articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289**, che svolgono attività sportiva di carattere amatoriale, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 35 -

Art. 35 Trattamento pensionistico

In vigore dal 02/04/2021

1. I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del **decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166**. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.

2. Nei settori dilettantistici i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'**articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335** e della quale si applicano le relative norme.

3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

4. Resta ferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla **legge 15 aprile 2003 n. 86** e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico.

5. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate.

6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'**articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335**, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 10 per cento.

7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome occasionali, iscritti alla gestione separata di cui all'**articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335**, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 20 per cento per l'anno 2022, in misura pari al 24 per cento per l'anno 2023, al 30 per cento per l'anno 2024, al 33 per cento per l'anno 2025.

8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome, iscritti alla gestione separata di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura pari al 15 per cento per l'anno 2022, al 20 per cento per l'anno 2023, al 22 per cento per l'anno 2024, al 25 per cento per l'anno 2025.

[Torna al sommario](#)

Articolo 36 -

Art. 36 Trattamento tributario

In vigore dal 02/04/2021

1. L'indennita' prevista dall'articolo 26, comma 4, e' soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'[articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, e' fatta salva l'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

3. Per l'attivita' relativa alle operazioni di cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2, le societa' sportive debbono osservare le disposizioni del [Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attivita' esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le societa' ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'[articolo 148, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'[articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#). Tale premio, qualora sia percepito da societa' e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla [legge 16 dicembre 1991, n. 398](#), non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.

5. Resta fermo quanto previsto dalla [legge 16 dicembre 1991, n. 398](#), dall'[articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133](#), fatta eccezione per i contratti di lavoro sportivo autonomo, e dall'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#).

6. La qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell'[articolo 67, comma 1, lettera m\), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), delle indennita' di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Ai sensi dello stesso [articolo 67, comma 1, lettera m\), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), per «premi» e «compensi» «erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche» si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.

7. La soglia di esenzione di cui all'[articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali.

8. Resta fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati, di cui all'articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies, del [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147](#), come modificato dal presente decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 37 -

Art. 37 Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

In vigore dal 02/04/2021

1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e successive modifiche.
2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del [decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38](#).
3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), secondo la relativa disciplina previdenziale.
4. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di cui all'[articolo 67, comma 1, lettera m\), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), la qualificazione come redditi diversi si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Quando i compensi, le indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'[articolo 69, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale sono considerate di natura professionale per l'intero importo.
5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.
6. Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 35.

[Torna al sommario](#)

Articolo 38 -

Art. 38 Settori professionistici e dilettantistici

In vigore dal 02/04/2021

1. Sono professionistiche le discipline che conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. La qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

[Torna al sommario](#)

Articolo 39 - Art. 39 Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili

In vigore dal 02/04/2021

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il «Fondo per il professionismo negli sport femminili», di seguito denominato «Fondo», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Federazioni Sportive Nazionali che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare, ai sensi dell'articolo 38, il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

3. Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:

a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da Covid-19:

- 1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;
- 2) allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;

b) per gli anni 2021 e 2022:

- 1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;
- 2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;
- 3) alla qualifica e alla formazione dei tecnici;
- 4) alla promozione dello sport femminile;
- 5) alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;
- 6) all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.

4. Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui al numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui al comma 3, lettera b), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera b).

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.

6. Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1 presentano al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle società e le associazioni degli allenatori.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse derivanti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, lettera d).

[Torna al sommario](#)

Articolo 40 -

Art. 40 Promozione della parità di genere

In vigore dal 02/04/2021

1. Le Regioni, le Province autonome e il CONI, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno.

2. Il CONI stabilisce con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi informativi degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, in conformità ai principi di cui al [decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#), mediante l'indicazione: a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile; b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport. Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

3. Il CONI è tenuto a vigilare sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite.

[Torna al sommario](#)

Articolo 41 - Art. 41 Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport

In vigore dal 02/04/2021

1. Al fine del corretto svolgimento delle attività fisico motorie, anche di livello agonistico, e della tutela del benessere nonché della promozione di stili di vita corretti, sono istituite le figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.

2. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base è necessario il possesso della laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (classe L-22). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base ha ad oggetto:

a) la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di età attraverso la promozione di stili di vita attivi; b) la conduzione, gestione e valutazione di attività per il miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico, nonché di personal training e di preparazione atletica non agonistica.

3. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (classe LM-67). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate ha per oggetto: a) la progettazione e l'attuazione di programmi di attività motoria finalizzati al raggiungimento e al mantenimento delle migliori condizioni di benessere psicofisico per soggetti in varie fasce d'età e in diverse condizioni fisiche; b) l'organizzazione e la pianificazione di particolari attività e di stili di vita finalizzati alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico; c) la prevenzione dei vizi posturali e il recupero funzionale post-riabilitazione finalizzato all'ottimizzazione dell'efficienza fisica; d) la programmazione, il coordinamento e la valutazione di attività motorie adattate in persone diversamente abili o in individui in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate.

4. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe LM-68). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo ha ad oggetto: a) la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attività di preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai livelli di massima competizione, presso associazioni e società sportive, Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri specializzati; b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra.

5. Per l'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport è necessario il possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (classe LM-47). L'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport ha per oggetto: a) la programmazione e la gestione di impianti sportivi; b) la conduzione e la gestione delle strutture pubbliche e private dove si svolgono attività motorie, anche ludico-ricreative; c) l'organizzazione, in qualità di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche ludico-ricreative.

6. Con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno essere stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione, rispettivamente, di chinesiologo di base di cui al comma 2, chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate di cui al comma 3, di chinesiologo sportivo di cui al comma 4, e di manager dello sport di cui al comma 5.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, sono dettate le disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e l'individuazione del profilo professionale del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.

8. L'attività del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate e del chinesiologo sportivo può essere svolta anche all'aperto, strutturata in percorsi e parchi. Limitatamente alle attività eseguite presso le «palestre della salute», ove istituite, per l'offerta di programmi di attività fisica adattata e di esercizio fisico strutturato, il chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate collabora con medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze dell'alimentazione e professionisti sanitari, come il fisioterapista e il dietista.

9. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i requisiti strutturali e organici per la realizzazione dei percorsi, dei parchi e delle palestre della salute.

[Torna al sommario](#)

Articolo 42 -

Art. 42 Assistenza nelle attività motorie e sportive

In vigore dal 02/04/2021

1. I corsi e le attività motorie e sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità.
2. Il chinesiologo deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla [legge 7 febbraio 1958, n. 88](#), recante Provvedimenti per l'educazione fisica, o la laurea in scienze motorie di cui al [decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178](#), recante Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'[articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#), oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.
3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.
4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:
 - a) le attività sportive agonistiche disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
 - b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, tra cui il ballo e la danza, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.
5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro.
6. Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D).

[Torna al sommario](#)

Articolo 43 - Art. 43 Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre

In vigore dal 02/04/2021

1. Nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme Azzurre» è istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre» nella quale sono tesserati atleti con disabilità fisiche e sensoriali tesserati con il CIP e che abbiano conseguito il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto. La Sezione paralimpica ne cura la direzione operativa e il coordinamento strategico.
2. Le modalità gestionali ed organizzative della predetta Sezione, sono disciplinate con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
3. Le «Fiamme Azzurre» reclutano, con le modalità previste dall'[articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132](#), nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

4. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisiti di idoneità psicofisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria, nonché il reimpiego nei ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle fasce assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del gruppo sportivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 44 -

Art. 44 Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro

In vigore dal 02/04/2021

1. I gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», di seguito denominati «Fiamme Oro», tesserano gli atleti paralimpici, inserendoli in un'apposita Sezione paralimpica composta anche da non appartenenti alla Polizia di Stato. La Sezione cura lo sviluppo tecnico agonistico delle attività sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale.

2. Le modalità gestionali ed organizzative della Sezione paralimpica, sono disciplinate con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

3. Le «Fiamme Oro» reclutano, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da adottare, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

4. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisiti di idoneità psicofisica degli atleti paralimpici, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato, nonché il reimpiego nei ruoli della Polizia di Stato del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle fasce assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Gli atleti reclutati ai sensi del comma 3 sono inseriti nella Sezione paralimpica di cui al comma 1 istituita, nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, ai sensi dell'[articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95](#).

6. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del Gruppo sportivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 45 -

Art. 45 Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

In vigore dal 02/04/2021

1. Le componenti sportive dei vigili del fuoco possono tesserare, con parità di trattamento rispetto agli atleti normodotati, atleti disabili appartenenti al Comitato Italiano Paralimpico, inserendoli nelle sezioni previste dall'[articolo 130 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217](#) e nei gruppi sportivi costituiti presso i Comandi dei vigili del fuoco.

2. Le Sezioni e i gruppi sportivi di cui al comma 1 curano lo sviluppo tecnico e agonistico delle attività sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Italiano Paralimpico.

3. Con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono disciplinati i profili organizzativi e operativi delle Sezioni.

4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recluta nel limite del 5 per cento dell'organico del Gruppo sportivo «Fiamme rosse», atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#). Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

5. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisiti di idoneità psico-fisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il reimpiego nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle fasce assunzionali disponibili a legislazione vigente.

6. Agli atleti reclutati ai sensi del presente articolo sono riconosciuti la medesima qualifica, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo delle «Fiamme rosse».

[Torna al sommario](#)

Articolo 46 -

Art. 46 Spese di funzionamento

In vigore dal 02/04/2021

1. Alle spese relative al tesseramento e reclutamento degli atleti paralimpici all'interno dei gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato, concorrono, oltre agli ordinari stanziamenti sui relativi capitoli di bilancio dello Stato previsti a legislazione vigente, i contributi di cui all'[articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), nonché gli ulteriori eventuali contributi erogati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese.

[Torna al sommario](#)

Articolo 47 - Art. 47 Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con il Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della difesa

In vigore dal 02/04/2021

1. Nell'ambito della Difesa è istituito il «Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa - GSPD» che, oltre a favorire un generale processo di recupero e di integrazione del personale, militare e civile, disabile della Difesa in servizio o in congedo, promuove lo sport paralimpico di eccellenza, mediante l'iscrizione di atleti di interesse nazionale, previa segnalazione del CIP, e la partecipazione nelle diverse discipline, a competizioni in ambito nazionale e internazionale.

2. Il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, nel limite del 5 per cento dell'organico globalmente esistente nei Gruppi Sportivi Militari del Ministero della difesa, stipula con gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito delle procedure selettive di cui al comma 4, contratti di lavoro sportivo secondo le modalità previste dal presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di un pari numero di posizioni organiche degli atleti dei Gruppi sportivi militari e della relativa spesa, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato. Per l'Arma dei carabinieri si provvede a valere sulle fasce assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.

3. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sono stabiliti:

a) le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale;

b) il numero di atleti con disabilità fisiche e sensoriali che collaborano con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa per ciascuna disciplina di cui alla lettera a);

c) le modalità organizzative per la stipula dei contratti di lavoro sportivo e la gestione dei relativi rapporti con il GSPD;

4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali e il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa è instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti:

a) tesserati con il CIP e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;

b) in possesso dei requisiti, diversi da quelli previsti per gli atleti normodotati, stabiliti con decreto del Ministro della Difesa;

c) in possesso di valido certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione;

d) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato.

5. All'atleta con disabilità fisiche e sensoriali che instaura un rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa competono mensilmente, per tutta la durata della collaborazione stessa, compensi di entità pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli atleti normodotati, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.

6. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#) e del [decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90](#).

7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non più idonei all'attività agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, è adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 48 -

Art. 48 Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle»

In vigore dal 02/04/2021

1. Nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle» è istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle», la quale intrattiene rapporti di lavoro sportivo con atleti con disabilità fisiche e sensoriali tesserati con il CIP e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto, curandone altresì la direzione operativa e il coordinamento strategico.

2. La «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle» stipula con gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito delle procedure selettive di cui al comma 4, contratti di lavoro sportivo secondo le modalità previste dal presente decreto, nel limite del 5 per cento dell'organico dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle». All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.

3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti:

a) le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale;

b) il numero di atleti con disabilità fisiche e sensoriali che collaborano con i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» per ciascuna disciplina di cui alla lettera a).

4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali e i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» è instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti:

a) tesserati con il CIP e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;

b) in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199](#), a eccezione di quello di cui alla lettera d) del medesimo comma e fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dello stesso articolo 6 per gli atleti normodotati;

c) in possesso di valido certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione;

d) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato.

5. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316](#), a eccezione di quanto ivi previsto relativamente all'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, e all'[articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183](#).

6. All'atleta con disabilità fisiche e sensoriali che instaura un rapporto di lavoro sportivo con i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» competono mensilmente, per tutta la durata del rapporto, compensi di entità pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli appartenenti al ruolo di appuntati e finanziari del contingente ordinario della Guardia di finanza, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.

7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non più idonei all'attività agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, e' adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze.

[Torna al sommario](#)

Articolo 49 -

Art. 49 Spese di funzionamento

In vigore dal 02/04/2021

1. Alle spese relative al tesseramento e reclutamento degli atleti paralimpici all'interno dei gruppi sportivi militari, concorrono, oltre agli ordinari stanziamenti sui relativi capitoli di bilancio dello Stato previsti a legislazione vigente, i contributi di cui all'[articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), nonché gli ulteriori eventuali contributi erogati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese.

[Torna al sommario](#)

Articolo 50 - Art. 50 Titolo preferenziale

In vigore dal 02/04/2021

1. L'attività prestata dagli atleti paralimpici tesserati presso gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, per un periodo non inferiore a 3 anni, costituisce titolo preferenziale nell'ambito delle assunzioni obbligatorie di cui all'[articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#).

2. All'[articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487](#), dopo il numero 20) e' inserito il seguente: «20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato».

[Torna al sommario](#)

Articolo 51 - Art. 51 Norme transitorie

In vigore dal 02/04/2021

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.(1)

2. Al **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**:

a) all'articolo 17, comma 1, lettera f), le parole «indennità» percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del **settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91**» sono sostituite da «indennità» percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'**articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86**»;

b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 e' sostituita dalla seguente: «a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato, ai sensi del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'**articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86**»;

c) il comma 3 dell'articolo 53 e' soppresso.

2. All'**articolo 16, comma 5-quater, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147**, le parole «Per i rapporti di cui alla **legge 23 marzo 1981, n. 91**» sono sostituite dalle seguenti: «Per i rapporti di lavoro sportivo».

(1) Il presente comma è stato sostituito con decreto legge n. 41 22/03/2021. Si riporta il testo precedente:

"1. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022."

[Torna al sommario](#)

Articolo 52 -

Art. 52 Abrogazioni

In vigore dal 02/04/2021

1. A decorrere dal 1° luglio 2022 sono abrogati:

a) la **legge 14 giugno 1973, n. 366**;

b) la **legge 23 marzo 1981, n. 91**;

c) l'**articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38**;

d) l'**articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81**; 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) l'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della **legge 27 dicembre 2002, n. 289**;

b) la **legge 20 gennaio 2016, n. 12**;

c) l'**articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**;

d) l'**articolo 12-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 13 ottobre 2020, n. 126**.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)

Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 37 -

Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

Articolo 2

Art. 2 Definizioni

Articolo 3

Art. 3 Agente sportivo

Articolo 4

Art. 4 Accesso alla professione e Registro nazionale degli agenti sportivi

Articolo 5

Art. 5 Contratto di mandato sportivo

Articolo 6

Art. 6 Incompatibilità e conflitto d'interessi

Articolo 7

Art. 7 Obblighi nell'esercizio dell'attività

Articolo 8

Art. 8 Compenso

Articolo 9

Art. 9 Società di agenti sportivi

Articolo 10

Art. 10 Tutela dei minori

Articolo 11

Art. 11 Regime disciplinare e sanzioni

Articolo 12

Art. 12 Fonte di normazione secondaria

Articolo 13

Art. 13 Clausola di invarianza finanziaria

Articolo 14

Art. 14 Norme transitorie

Articolo 15

Art. 15 Abrogazioni

Articolo 15 bis

ART. 15-bis (Disposizione finale)

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 02/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76](#) e [87](#) della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la [legge 8 agosto 2019, n. 86](#), recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Società Sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;

Visto l'[articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27](#), di conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Visto il [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#);

Visto il [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e in particolare l'articolo 1, comma 2;

Vista la [direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005](#);

Visto il [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#);

Vista la [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), e in particolare l'articolo 1, comma 373;

Visto il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, in materia di agente sportivo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione delle Commissioni V della Camera e 5^a del Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

In vigore dal 02/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'[articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86](#), e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Società Sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione dell'art. 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di professioni e ordinamento sportivo.

3. Le Regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla [legge 8 agosto 2019, n. 86](#) e dal presente decreto.

4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Definizioni

In vigore dal 02/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) agente sportivo: il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione;

b) Comitato Italiano Paralimpico: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;

c) Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;

d) Comitato Olimpico Nazionale Italiano: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;

e) Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;

f) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;

g) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;

h) Federazione Sportiva Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o più sport a livello mondiale e che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale;

i) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;

l) Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;

m) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo;

n) Registro nazionale degli agenti sportivi: il registro al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione;

o) Scuola dello Sport: la struttura della società Sport e salute S.p.a. che svolge attività di formazione, aggiornamento e specializzazione di tecnici, dirigenti, atleti ed altri operatori che operano nel mondo dello sport;

p) settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;

q) settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;

r) sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;

s) Sport e salute S.p.a.: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3 Agente sportivo

In vigore dal 02/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. L'agente sportivo è il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonché dal CIP e dall'IPC, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione.

2. Le disposizioni del presente decreto definiscono i principi fondamentali della materia, al fine di garantire l'esercizio unitario della funzione di agente sportivo su tutto il territorio nazionale e non attribuiscono all'agente sportivo competenze riservate agli avvocati ai sensi della [legge 31 dicembre 2012, n. 247](#).

3. Sono fatte salve le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle Società e delle Associazioni Sportive.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 -

Art. 4 Accesso alla professione e Registro nazionale degli agenti sportivi

In vigore dal 02/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Presso il CONI è istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione di cui all'articolo 3.

2. Al Registro di cui al comma 1 può iscriversi, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne penali per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, e che abbia validamente superato un esame di abilitazione diretto ad accertarne l'idoneità.

3. Il titolo abilitativo all'esercizio della professione di agente sportivo, conseguito a seguito del superamento dell'esame di abilitazione, ha carattere permanente ed è personale e incedibile.

4. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, sono disciplinati: il procedimento per l'iscrizione al Registro, la relativa durata e le modalità di rinnovo; la tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro; le cause di cancellazione; l'obbligo di frequenza di tirocini professionali o di corsi di formazione; l'obbligo di copertura assicurativa. Con il medesimo decreto sono definite le regole e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione, che può articolarsi in più prove, tra cui in ogni caso una prova generale presso il CONI, o presso il CIP se si vuole operare in ambito paralimpico, e una prova speciale presso le corrispondenti Federazioni Sportive Nazionali, organizzate in almeno due sessioni all'anno, nonché la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici.

5. I cittadini dell'Unione europea, abilitati in altro Stato membro all'esercizio dell'attività di agente sportivo, sussistendo le condizioni del riconoscimento di cui all'[articolo 13 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005](#), possono essere iscritti nell'apposita sezione «Agenti sportivi stabiliti» del Registro nazionale del comma 1, secondo regole e procedure fissate dal decreto attuativo di cui all'articolo 12, comma 1. Il suddetto decreto disciplina anche le misure compensative richieste ai fini dell'iscrizione nel

Registro ai sensi dell'[articolo 14 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio](#), che possono consistere in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento. Decorsi tre anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro nazionale, l'agente sportivo stabilito, in regola con gli obblighi di aggiornamento e che abbia esercitato l'attivita' in Italia in modo effettivo e regolare, comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, puo' richiedere l'iscrizione ordinaria al Registro nazionale di cui al comma 1, senza essere sottoposto all'esame di abilitazione.

6. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono fissati i criteri di ammissione di cittadini provenienti da Paesi esterni all'Unione europea all'attivita' di agente sportivo in Italia, nel rispetto della pertinente disciplina del [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), e dei relativi provvedimenti attuativi.

7. Agli agenti sportivi, di cui ai commi 5 e 6, si applica la disciplina del presente decreto.

8. Ai lavoratori sportivi e alle Societa' o Associazioni Sportive e' vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro del comma 1.

9. L'iscrizione a un albo circondariale degli avvocati e' compatibile con l'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, ricorrendone i relativi presupposti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 -

Art. 5 Contratto di mandato sportivo

In vigore dal 02/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Il contratto di mandato sportivo deve, a pena di nullita', essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti elementi:

a) le generalita' complete delle parti contraenti;

b) l'oggetto del contratto;

c) la data di stipulazione del contratto;

d) il compenso dovuto all'agente sportivo, nonche' le modalita' e le condizioni di pagamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8;

e) la sottoscrizione delle parti del contratto.

2. Al contratto di mandato sportivo di cui al comma 1 deve essere apposto un termine di durata non superiore a due anni. Nel caso di apposizione di un termine superiore o di mancata indicazione del termine, la durata del contratto e' da intendersi automaticamente pari a due anni. Sono nulle le clausole di tacito rinnovo del contratto.

3. Il contratto di mandato sportivo puo' essere stipulato dall'agente sportivo con non piu' di due soggetti da lui assistiti.

4. Il contratto di mandato sportivo puo' contenere una clausola di esclusiva in favore dell'agente sportivo, in assenza della quale si intende a titolo non esclusivo.

5. Il contratto di mandato sportivo deve essere redatto in lingua italiana o, in subordine, in una lingua di uno dei Paesi dell'Unione europea. In tale seconda ipotesi, le parti depositano presso la Federazione Sportiva Nazionale anche un originale del contratto in lingua italiana, corredato della espressa dichiarazione che, in caso di contrasto interpretativo, prevale la versione redatta in italiano.

6. E' nullo il contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilita' o di conflitto d'interessi di cui all'articolo 6. La sopravvenienza di una delle circostanze di cui all'articolo 6 in costanza di rapporto contrattuale determina la risoluzione del contratto di mandato sportivo al termine della stagione sportiva in corso al momento della sopraggiunta incompatibilita' o conflitto d'interessi.

7. Il contratto di mandato sportivo deve essere depositato dall'agente sportivo presso la Federazione Sportiva Nazionale nel cui ambito opera, a pena di inefficacia, entro venti giorni dalla data della sua stipulazione, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.

8. Presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale e' istituito un Registro dei contratti di mandato sportivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 -

Art. 6 Incompatibilita' e conflitto d'interessi

In vigore dal 02/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. E' fatto divieto di esercitare l'attivita' di agente sportivo per:

- a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), dei relativi enti strumentali o loro consorzi e Associazioni per qualsiasi fine istituiti, degli enti pubblici economici e delle societa' a partecipazione pubblica ai sensi del [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#);
- b) i soggetti che ricoprono cariche, anche elettive, o incarichi nelle amministrazioni, enti, Societa', Consorzi o Associazioni di cui alla lettera a);
- c) i titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
- d) i lavoratori sportivi;
- e) gli atleti tesserati alla Federazione Sportiva Nazionale presso la quale abbiano conseguito il titolo abilitativo;
- f) i soggetti che ricoprono cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi o che sono titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, anche di tipo professionale e di consulenza, presso il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, il CONI, il CIP, le Federazioni Sportive Internazionali, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, e comunque presso Societa' o Associazioni Sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attivita' di agente sportivo;
- g) i soggetti che instaurano o mantengono rapporti di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza sulle Associazioni o Societa' Sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attivita' di agente sportivo.

2. La situazione di incompatibilita', di cui al comma 1, lettere d) ed e), cessa al termine della stagione sportiva nella quale il soggetto abbia concluso l'attivita' sportiva. La situazione di incompatibilita', di cui al comma 1, lettere f) e g), viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuna delle situazioni e dei rapporti ivi indicati.

3. E' fatto divieto all'agente sportivo di avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, salvo quelli derivanti dal contratto di mandato sportivo, in imprese, Associazioni o Societa' operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito il titolo abilitativo.

4. E' fatto divieto all'agente sportivo di avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo e di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un lavoratore sportivo, fermo restando il diritto alla corresponsione del compenso di cui all'articolo 8.

5. E' fatto divieto all'agente sportivo di offrire, a qualunque titolo, denaro o altri beni, benefici o utilita' economiche, a colleghi o a soggetti terzi, ivi compresi i potenziali destinatari delle attivita' di cui all'articolo 3, al fine di indurre questi ultimi a sottoscrivere un contratto di mandato sportivo o a risolverne uno in corso di validita'.

6. E' fatto divieto all'agente sportivo, o alla societa' di agenti sportivi di cui egli sia socio ai sensi dell'articolo 9, di avviare trattative o di stipulare contratti con una Societa' o Associazione Sportiva, in cui il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado dell'agente detengano partecipazioni anche indirettamente, ricoprano cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipulazione dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di uno sportivo presso la suddetta Societa' o Associazione.

7. Ulteriori cause di incompatibilita' o misure volte a prevenire o a reprimere situazioni di conflitto d'interessi possono essere stabilite dal Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 -

Art. 7 Obblighi nell'esercizio dell'attivita'

In vigore dal 02/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. L'agente sportivo esercita l'attivita' nel rispetto dei principi di lealta', probita', dignita', diligenza e competenza e di corretta e leale concorrenza, con autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando il Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2, nonche' ogni altra normativa applicabile, ivi comprese quelle formulate dal CONI, dal CIP e quelle dell'ordinamento sportivo internazionale e nazionale, in particolare quelle poste dalle Federazioni Sportive Internazionali e nazionali del settore sportivo nel quale l'agente ha conseguito il titolo abilitativo e presso le quali opera.
2. L'agente sportivo e' tenuto all'aggiornamento professionale, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 -

Art. 8 Compenso

In vigore dal 02/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Il compenso spettante all'agente sportivo, come corrispettivo dell'attivita' svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo, e' determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo.
2. Il compenso deve essere corrisposto mediante modalita' di pagamento tracciabile.
3. Il pagamento di cui al comma 2 deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno stipulato il contratto di mandato con l'agente sportivo. Il lavoratore sportivo assistito dall'agente sportivo, dopo la conclusione del contratto di lavoro sportivo, puo' autorizzare la Societa' o Associazione Sportiva datrice di lavoro a provvedere direttamente, per suo conto, alla corresponsione del compenso dovuto all'agente sportivo, secondo le modalita' e i termini stabiliti dal relativo contratto di mandato sportivo.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Societa' e Associazioni Sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a comunicare al CONI, al CIP e alla Federazione Sportiva Nazionale competente, secondo il modello di dichiarazione predisposto dal CONI, le modalita' e l'ammontare del trattamento economico effettivamente erogato a ciascun agente sportivo per ogni attivita' posta in essere nei dodici mesi precedenti nonche' l'istituto bancario presso il quale e' stato effettuato l'accredito e il Paese ove e' ubicato il medesimo istituto.
5. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'**articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400**, sentiti il CONI, il CIP e le Federazioni Sportive Nazionali competenti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi degli agenti sportivi. Con le stesse modalita', ogni cinque anni, tali parametri possono essere aggiornati, previa verifica di adeguatezza e congruita'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 -

Art. 9 Societa' di agenti sportivi

In vigore dal 02/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. L'organizzazione, da parte dell'agente sportivo, dell'attività in forma societaria, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, secondo la disciplina legislativa vigente, è ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) l'oggetto sociale deve essere costituito dalle attività di cui all'articolo 3 e da eventuali attività connesse o strumentali;
- b) la maggioranza assoluta delle quote della società deve essere detenuta da soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 4;
- c) la rappresentanza e i poteri di gestione della società devono essere conferiti a soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 4;
- d) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, quote di partecipazione in altre società di agenti sportivi.

2. La possibilità di sottoscrizione di contratti di mandato sportivo, in nome della società di agenti sportivi, è subordinata all'iscrizione della società medesima nell'apposita sezione «Società di agenti sportivi» del Registro nazionale degli agenti sportivi.

3. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 2, presso il CONI devono essere depositati la copia autenticata dell'atto costitutivo della società, dello statuto e del libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali e quello dei dipendenti e dei collaboratori. Eventuali variazioni sopravvenute degli stessi devono essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.

4. I soci, i collaboratori e i dipendenti della società di agenti sportivi non possono svolgere l'attività di cui all'articolo 3 in operazioni in cui sia parte la medesima società di agenti sportivi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 -

Art. 10 Tutela dei minori

In vigore dal 02/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Il lavoratore sportivo può essere assistito da un agente sportivo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età.

2. Il contratto di mandato sportivo, qualora abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un lavoratore sportivo minore di età ai sensi del comma 1, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo.

3. Nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attività svolte in suo favore, ferma restando la possibile remunerazione dell'agente sportivo da parte della Società o Associazione Sportiva contraente.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, il contratto di mandato sportivo che abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di età, ai sensi del comma 1, deve essere redatto e depositato anche nella lingua di nazionalità del minore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 -

Art. 11 Regime disciplinare e sanzioni

In vigore dal 02/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Ferme restando le fattispecie di responsabilita', civile e penale, secondo la disciplina legislativa vigente, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, e' stabilito il regime sanzionatorio sportivo per il caso di violazione, da parte dell'agente sportivo, delle norme di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi, nonche' di quelle richiamate dall'articolo 7, comma 1, tenendo conto dei principi di proporzionalita' ed efficacia del quadro sanzionatorio.

2. Presso il CONI e' istituita la Commissione per gli agenti sportivi, con poteri di controllo e disciplinari nei confronti degli agenti sportivi iscritti al Registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 1. La composizione, le attribuzioni, inclusa quella di disporre la cancellazione dal Registro nazionale degli agenti sportivi, e le regole procedurali e di funzionamento di detta Commissione sono determinate dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 -

Art. 12 Fonte di normazione secondaria

In vigore dal 02/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sentito il CONI, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'[articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' emanata la disciplina di attuazione e integrazione delle norme contenute nel presente decreto.

2. Nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e tenendo conto dei principi dell'ordinamento sportivo internazionale, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il CONI, in accordo con il CIP, emana il Codice etico degli agenti sportivi, volto a garantire imparzialita', indipendenza, autonomia, trasparenza e correttezza nell'attivita' degli agenti sportivi, nonche' a prevenire e dirimere situazioni di conflitto d'interessi nei rapporti tra i lavoratori sportivi, le Societa' o Associazioni Sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attivita' di questi ultimi sia esercitata in forma societaria, prevedendo altresì modalita' di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarita' e la trasparenza. La violazione delle disposizioni del Codice etico e' fonte di responsabilita', anche disciplinare, per l'agente sportivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 -

Art. 13 Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 02/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 14 -

Art. 14 Norme transitorie

In vigore dal 02/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, in materia di agente sportivo.

2. E' fatta salva la validita' dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente sportivo rilasciati prima del 31 marzo 2015, nonche' quella dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'**articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205** e dei relativi provvedimenti attuativi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 -

Art. 15 Abrogazioni

In vigore dal 02/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il **comma 373 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 bis -

ART. 15-bis (Disposizione finale)

In vigore dal 23/03/2021

Modificato da: Decreto-legge del 22/03/2021 n. 41 Articolo 30

1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

[Torna al sommario](#)

Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 38 -

Attuazione dell'[articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86](#), recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Oggetto

Articolo 2

Art. 2 Definizioni

Articolo 3

Art. 3 Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

Articolo 4

Art. 4 Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione

Articolo 5

Art. 5 Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro

Articolo 6

Art. 6 Uso degli impianti sportivi

Articolo 7

Art. 7 Convenzioni Consip

Articolo 8

Art. 8 Regolamento unico

Articolo 9

Art. 9 Commissione unica per l'impiantistica sportiva

Articolo 10

Art. 10 Impianti sportivi siti in Provincia di Bolzano

Articolo 11

Art. 11 Clausola di invarianza finanziaria

Articolo 12

Art. 12 Abrogazioni

Articolo 12 bis

ART. 12-bis (Disposizione finale)

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la [legge 8 agosto 2019, n. 86](#), recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonché della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;

Visto l'[articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27](#), di conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa

legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#), e, in particolare, l'articolo 9;

Visto il [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e, in particolare, l'articolo 80;

Visto il [regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302](#);

Vista la [legge 23 novembre 1939, n. 1966](#);

Vista la [legge 24 dicembre 1957, n. 1295](#), istitutiva dell'Istituto per il Credito Sportivo (ICS);

Visto il [decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 marzo 1987, n. 65](#);

Visto il [decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 marzo 1988, n. 92](#);

Vista la [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#);

Vista la [legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), e, in particolare, l'articolo 90, commi 24, 25 e 26;

Visto il [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#);

Visto il [decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 novembre 2013, n. 128](#), e, in particolare, l'articolo 4, comma 5-bis;

Vista la [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e, in particolare, l'articolo 1, commi 304 e 305;

Visto il [decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 gennaio 2016, n. 9](#), e, in particolare, l'articolo 15, commi 6 e 7;

Visto il [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#);

Visto il [decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), e, in particolare, l'articolo 62;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#), e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#), relativo alla prevenzione degli incendi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione della V Camera e 5ª Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro dell'interno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro degli affari regionali e le autonomie;

Emana il seguente decreto legislativo:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Oggetto

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'[articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86](#), e in conformita' dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Definizioni

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) Associazione o Societa' sportiva Dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attivita' sportiva, nonche' la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica;
- b) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato Olimpico sul territorio nazionale;
- c) Commissione unica per l'impiantistica sportiva: l'organo competente a certificare l'idoneita' ai fini sportivi di tutti gli impianti sportivi, inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle norme emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali ed internazionali relative alla pratica dei rispettivi sport;
- d) impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o piu' spazi di attivita' sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonche' di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;
- e) Istituto per il Credito Sportivo (ICS): l'ente di diritto pubblico, istituito dalla [legge 24 dicembre 1957 n.1295](#), che svolge attivita' bancaria nel settore del credito per lo sport e per le attivita' culturali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3 Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione dell'articolo 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonche' nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo e governo del territorio.
2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla [legge 8 agosto 2019, n. 86](#) e dal presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Art. 4 Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione*In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022*

1. Al fine di favorire l'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi e dei loro fruitori e degli spettatori, nonché tutti gli interventi comunque necessari per riqualificare le infrastrutture sportive non più adeguate alle loro esigenze funzionali, il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al Comune o al diverso ente locale o pubblico interessato, anche di intesa con una o più delle Associazioni o Società sportive dilettantistiche o professionistiche utilizzatrici dell'impianto, un documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), a valere quale progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all'articolo 23, commi 5 e 5-bis del medesimo [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), corredato di un piano economico-finanziario, che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

2. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, predisposto ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 5-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto, può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali, economici, ambientali e di efficienza energetica, la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili, devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo. Il documento di fattibilità può inoltre prevedere il pieno sfruttamento a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi di tutte le aree di pertinenza dell'impianto in tutti i giorni della settimana. Nel caso di intervento su impianto preesistente da dismettere, il documento di fattibilità può prevederne la demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), nel rispetto della disciplina urbanistica vigente sull'area. Per assicurare il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, nonché al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e l'eventuale coinvolgimento degli operatori bancari e finanziari pubblici e privati, il documento di fattibilità può contemplare il riconoscimento di un prezzo, il rilascio di garanzie, misure di sostegno da parte del comune o di altre amministrazioni o enti pubblici, la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione, nonché il trasferimento della proprietà degli stessi all'associazione o alla società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto in via prevalente, nel rispetto delle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#). Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 168, comma 2, del codice di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni. Si applica la disciplina prevista dall'[articolo 165 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), relativa all'allocazione dei rischi e al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario nelle concessioni.

3. Il documento di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che, a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle competizioni ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all'associazione o alla società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate ad altri soggetti all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri di indennizzo a carico dell'associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima associazione o società sportiva. Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro 150 metri dal perimetro dell'area riservata, restando ferme e impregiudicate la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate.

4. Il Comune o l'ente locale o pubblico interessato, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine al documento di fattibilità, ove ne valuti positivamente i contenuti, dichiara, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del documento medesimo, il pubblico interesse della proposta, confermando la disponibilità a concedere le eventuali forme di contributo pubblico previste nella proposta e nell'allegato piano economico-finanziario ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto. Alla conferenza di servizi preliminare partecipa anche il Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, per gli aspetti di competenza. La conferenza di servizi preliminare di cui al presente comma, esamina eventuali istanze concorrenti in ordine cronologico di protocollazione, individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare è pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il

sindaco convoca la conferenza di servizi preliminare entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza corredata dal documento di fattibilità'. La conferenza deve tenersi in una data non successiva a 15 giorni. Qualora il sindaco, il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia non convochi la conferenza preliminare nei termini previsti, il soggetto proponente può presentare una richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al presente comma al presidente della Regione o all'assessore delegato in materia di sport, il quale, sentito il sindaco o il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia, provvede alla convocazione della conferenza per una data non superiore a 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nel corso del procedimento di cui al presente comma, il Comune può chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o criticità della proposta.

5. Sulla base della dichiarazione di pubblico interesse della proposta di cui al comma 4, il soggetto proponente presenta al Comune il progetto definitivo, conformemente alle norme di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#), relativo alla prevenzione degli incendi. Quest'ultimo tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare ed è redatto nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), e del regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto. Il progetto definitivo è corredato:

a) di una bozza di convenzione con l'Amministrazione comunale, metropolitana o provinciale che, oltre a prevedere che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o è almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dell'impianto sportivo, specifichi i criteri generali di esecuzione dei lavori, la durata e le condizioni contrattuali dell'eventuale cessione del diritto di superficie o di usufrutto o della compravendita. Nella determinazione del canone o del prezzo eventualmente dovuto per la cessione dei diritti o per il trasferimento della proprietà e delle altre condizioni contrattuali, così come dell'eventuale concessione di un contributo pubblico o di altre misure di sostegno pubblico, le parti tengono conto dei costi e dei benefici dell'intervento per l'associazione o società sportiva, per la comunità territoriale di riferimento anche in termini di crescita economica, integrazione sociale e riqualificazione urbanistica, nonché di efficienza energetica. I benefici dell'opera di riqualificazione o rigenerazione comprendono anche voci non suscettibili di immediata valutazione economico-patrimoniale, quali ad esempio, i vantaggi sociali diretti e indiretti derivanti dall'ospitare l'impianto sportivo utilizzato dall'associazione o società sportiva e l'importanza del radicamento dell'associazione o della società sportiva presso la comunità locale;

b) di un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte all'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), o da una società di revisione ai sensi dell'[articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966](#), che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta ed i costi sostenuti per la predisposizione del progetto definitivo e dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione e gestione dell'impianto.

6. Nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero nelle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del codice dei contratti pubblici di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), il piano economico-finanziario di cui al comma 5, lettera b), è asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del medesimo codice, e la bozza di convenzione con l'amministrazione proprietaria per la concessione o altro contratto di partenariato pubblico privato deve specificare, oltre ai contenuti di cui al comma 5, lettera a), le caratteristiche e i criteri generali dei servizi e della gestione. In relazione agli interventi di cui al precedente periodo, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del codice dei contratti pubblici di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), anche associando o consorziando altri soggetti.

7. Il Comune o l'ente locale o pubblico interessato previa conferenza di servizi decisoria, alla quale partecipano tutti i soggetti titolari di competenze in ordine al progetto presentato, può richiedere al proponente le modifiche strettamente necessarie ai fini della valutazione positiva del progetto e ne delibera in via definitiva l'approvazione entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla Regione, che delibera entro 90 giorni dalla presentazione del progetto. Qualora la conferenza di servizi definitiva non sia stata convocata entro 15 giorni dalla presentazione del progetto definitivo, le associazioni e le società sportive dilettantistiche e professionistiche possono presentare un'istanza di convocazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, la quale, sentito il sindaco ovvero il presidente della Regione, provvede, non oltre 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, alla convocazione della conferenza, da tenersi entro una data non superiore ai successivi 20 giorni. Nel corso del procedimento di cui al presente comma, i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi possono chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o criticità della proposta. Il provvedimento finale, completo dei pareri di competenza degli enti interessati compresi quelli dei vigili del fuoco di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#), sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e costituisce la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima, ivi compresi gli interventi, sia pubblici, sia privati, da realizzare nelle aree pertinenti, di cui al comma 2. Ai fini della successiva messa in esercizio dell'impianto, dovranno essere attivate tutte le procedure di agibilità e la segnalazione di inizio attività di cui alla normativa di prevenzione incendi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#). Ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, il provvedimento finale può

prevedere la concessione di contributi pubblici e di altre forme di sostegno pubblico o specifiche esenzioni, deroghe o misure di favore comunque denominate al prelievo tributario di competenza comunale sull'impianto sportivo e le aree e attività economiche connesse.

8. La conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'[articolo 14-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito istituzionale del Comune o dell'ente locale o pubblico interessato nel cui territorio si inserisce il progetto e nel Bollettino Ufficiale della Regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 2, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore laddove non disciplinato diversamente, nonché, previa acquisizione dell'assenso del rappresentante del comune a ciò delegato, variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#), fermo restando in tale ipotesi il rispetto delle garanzie partecipative previste dall'articolo 16 del medesimo testo unico. Nel caso in cui la conferenza di servizi decisoria, ovvero la conferenza di servizi preliminare di cui al comma 4, non si concluda con la valutazione favorevole del progetto, il soggetto proponente, sulla base delle motivate osservazioni espresse nel verbale conclusivo della conferenza di servizi, può ripresentare una proposta modificata. In tale ipotesi, si procede direttamente a nuova convocazione della conferenza di servizi decisoria a norma del comma 7.

9. Ferme restando le procedure di prevenzione incendi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#), in caso di approvazione del progetto, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato, finalizzato alla messa in esercizio dell'impianto o all'avvio delle attività complementari o funzionali di cui alla proposta, se già non ricompreso nel verbale conclusivo di approvazione del progetto, è sostituito da una segnalazione dell'interessato all'amministrazione competente ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), ferme restando le esclusioni e le limitazioni stabilite nel medesimo articolo.

10. In caso di superamento dei termini di cui ai commi 4 e 7, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, su istanza del soggetto proponente, assegna al Comune o all'ente locale o pubblico interessato o alla Regione, senza indugio e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, un termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione per adottare i provvedimenti necessari. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, sentito il presidente della Regione interessata, nomina un commissario ad acta con il compito di adottare, entro il termine di 30 giorni, sentito il Sindaco del Comune interessato, i provvedimenti necessari.

11. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero nelle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del codice dei contratti pubblici di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), il progetto definitivo approvato è posto a base di procedura di affidamento, indetta dall'amministrazione che ha convocato la conferenza decisoria e da concludersi comunque entro 120 giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, dal presente articolo, le previsioni del codice di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), in materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui al comma 1, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui al medesimo comma.

12. Le misure di semplificazione e di incentivazione di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la proposta di ammodernamento e riqualificazione sia presentata dalla sola associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto. In tale ipotesi, il documento di fattibilità e il progetto definitivo sono redatti nel rispetto del regolamento unico di attuazione, esecuzione e integrazione del codice dei contratti pubblici, di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), previsto dall'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo codice. Per contribuire al consolidamento patrimoniale delle Società e Associazioni Sportive proponenti, il documento di fattibilità può altresì prevedere la cessione, anche a titolo gratuito a fronte del valore dell'intervento, del diritto di superficie o del diritto di usufrutto sull'impianto sportivo o sulle altre aree contigue di proprietà pubblica per una durata fino a novantanove anni o il trasferimento della proprietà degli stessi alla Società o all'Associazione sportiva. Il documento di fattibilità può altresì contemplare la ridefinizione dei termini contrattuali in essere per l'utilizzo da parte della Società e Associazione sportiva proponente dell'impianto oggetto di intervento, ovvero di altro impianto pubblico esistente, in considerazione dell'intervento di ristrutturazione o nuova costruzione proposto. Tranne nei casi tassativamente previsti dall'ordinamento dell'Unione europea per le sole opere di urbanizzazione, le Società e le Associazioni sportive possono procedere liberamente all'affidamento dei lavori. In caso di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro ovvero, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro, qualora le sovvenzioni pubbliche dirette non superino il 50% di detto importo, non trovano applicazione né le previsioni del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), né gli altri riferimenti al codice dei contratti pubblici di cui al presente decreto, e non si applica il comma 11.

13. Anche in mancanza di previa presentazione della proposta di cui al comma 1 e al comma 12, le società sportive dilettantistiche e professionistiche e i comuni in cui queste hanno la propria sede legale o comuni con questi confinanti possono liberamente negoziare il prezzo e le condizioni contrattuali di vendita o di utilizzo di aree del

patrimonio disponibile urbanisticamente destinate alla costruzione di impianti sportivi. Nella determinazione del prezzo le parti tengono conto degli eventuali costi per rimozione di manufatti e bonifiche ambientali. In presenza di più associazioni o società sportive dilettantistiche e professionistiche interessate all'acquisto o all'utilizzo delle predette aree, il Comune o l'Ente locale o pubblico interessato indice una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Qualora, per qualsiasi ragione non imputabile alla Società o all'Associazione sportiva, i lavori non possano essere avviati entro 120 giorni dalla conclusione del contratto o nel diverso termine fissato in quest'ultimo, la Società può procedere alla riconsegna dell'area e alla restituzione del corrispettivo versato, richiedendo il rimborso delle spese documentate.

14. Gli interventi di cui al presente decreto, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.

15. Fatto salvo il rispetto delle misure di sicurezza antincendio, in caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare, all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali e durante gli allenamenti, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.

16. Ai fini della promozione degli interventi di cui al presente articolo, il soggetto proponente può avere accesso alle soluzioni di finanziamento offerte dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro intermediario bancario o finanziario operante nel settore nonché, ove possibile, alle agevolazioni offerte a valere sui Fondi speciali gestiti dall'Istituto per il Credito Sportivo e ai servizi tecnici offerti da quest'ultimo. Sono consentite forme di associazione in partecipazione e la costituzione di società miste.

17. Fino all'entrata in vigore del regolamento unico previsto dall'articolo 216, comma 27-octies, del codice dei contratti pubblici di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), agli effetti di quanto disposto ai commi da 1 a 4 e 11, si tiene conto del piano di fattibilità di cui all'[articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#), e il progetto definitivo di cui al comma 5 è redatto nel rispetto delle disposizioni di tale decreto.

18. Resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 -

Art. 5 Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 -

Art. 6 Uso degli impianti sportivi

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

2. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a societa' e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), e della normativa euro-unitaria vigente.

4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567](#), devono essere posti a disposizione di societa' e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 -

Art. 7 Convenzioni Consip

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le Associazioni sportive o le Societa' Sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica, di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto.

2. Nel caso in cui la gestione di un impianto sportivo pubblico sia affidata a societa' o associazione sportiva dilettantistica, ente di promozione sportiva, disciplina sportiva associata o federazione sportiva nazionale, alla fornitura di acqua sono applicate le tariffe per l'uso pubblico del bene e non quelle per l'uso commerciale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 - Art. 8 Regolamento unico

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e con il Ministro della salute, da adottarsi ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), entro 150 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281](#), viene emanato il regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilita' e l'esercizio degli impianti sportivi.

2. Il regolamento unico:

a) procede al riordino, all'ammodernamento e al coordinamento di tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, per gli ambiti specifici dell'impiantistica sportiva;

b) definisce i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, modificazione e l'esercizio degli impianti sportivi con particolare riguardo a: ubicazione dell'impianto sportivo; area di servizio annessa all'impianto; spazi riservati agli spettatori e all'attivita' sportiva; sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attivita' sportiva; vie di uscita; aree di sicurezza e varchi;

servizi di supporto della zona spettatori; spogliatoi; strutture, finiture, arredi, depositi e impianti tecnici; dispositivi di controllo degli spettatori; distributori automatici di cibi e bevande la cui somministrazione dovra' avvenire in ottemperanza alle linee guida emanate ai sensi dell'[articolo 4, comma 5-bis del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 novembre 2013, n. 128](#); sicurezza antincendio; ordine e sicurezza pubblica;

c) organizza le disposizioni in funzione della tipologia dell'impianto, delle discipline sportive e del numero di spettatori

presenti;

d) dedica una apposita sezione agli impianti per il gioco del calcio ai vari livelli di attivita';

e) dedica specifiche previsioni relative alle manifestazioni occasionali che si svolgono negli impianti sportivi;

f) individua criteri progettuali e gestionali orientati a garantire la sicurezza, l'accessibilita' e la fruibilita' degli impianti sportivi, tra cui quelli volti a regolare l'accesso e l'esodo in sicurezza degli spettatori e dei vari utenti che a qualsiasi titolo utilizzano l'impianto, dei mezzi di soccorso, inclusi gli spazi di manovra e stazionamento degli stessi, nel rispetto del massimo affollamento previsto per l'impianto e del sistema di vie d'uscita dallo stesso, nonche' i criteri progettuali e gestionali finalizzati a prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno degli impianti sportivi, tenuto conto della redditivita' degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi;

g) recepisce le norme tecniche europee (UNI EN);

h) indica i criteri per l'elaborazione di prezzari digitali interoperabili a mezzo di formati aperti con modelli informativi per la progettazione, la realizzazione, la riqualificazione e la gestione degli stessi;

i) disciplina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il procedimento per la verifica di conformita' dell'impianto e per il rilascio del certificato di idoneita' statica.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino e all'aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica nonche' di prevenzione incendi e sicurezza antincendio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 - Art. 9 Commissione unica per l'impiantistica sportiva

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. La Commissione unica per l'impiantistica sportiva, operante presso il CONI, e' l'organo competente a rilasciare il parere di idoneita' sportiva, di cui al regio decreto legge 2 febbraio 1939, n. 302, sui progetti relativi a tutti gli impianti sportivi, ivi inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni Sportive Internazionali in relazione alla pratica dei rispettivi sport. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riorganizzati i compiti e la composizione della suddetta Commissione, prevedendo che la stessa operi a livello centrale per gli interventi di importo superiore a 2 milioni di euro e, negli altri casi, tramite sue articolazioni regionali incardinate presso le strutture territoriali del CONI.

2. Restano esclusi dalle competenze della Commissione gli aspetti relativi alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza antincendio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 -

Art. 10 Impianti sportivi siti in Provincia di Bolzano

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. In osservanza delle competenze statutarie di cui all'articolo 9, comma 1, numero 11), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il parere di idoneita' sportiva di cui all'articolo 9, per gli impianti sportivi siti in provincia di Bolzano e' rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni sportive internazionali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 - Art. 11 Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 -

Art. 12 Abrogazioni

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

- a) il [decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2](#), convertito dalla [legge 6 marzo 1987, n. 65](#);
- b) il [decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22](#), convertito dalla legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92;
- c) i commi 24, 25, 26 dell'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#);
- d) i commi 304 e 305 dell'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#);
- e) i commi 6 e 7 dell'[articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 gennaio 2016, n. 9](#);
- f) i commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, dell'[articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#).

2. All'[articolo 62, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), le parole «gli interventi di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole seguenti: «interventi di costruzione o di ristrutturazione dei medesimi impianti sportivi».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 bis -

ART. 12-bis (Disposizione finale)

In vigore dal 23/03/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

[Torna al sommario](#)

Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 39 -

Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Oggetto

Articolo 2

Art. 2 Definizioni

Articolo 3

Art. 3 Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

Articolo 4

Art. 4 Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Articolo 5

Art. 5 Struttura del Registro

Articolo 6

Art. 6 Iscrizione nel Registro

Articolo 7

Art. 7 Istanza di riconoscimento della personalità giuridica

Articolo 8

Art. 8 Certificati

Articolo 9

Art. 9 Cancellazione

Articolo 10

Art. 10 Opponibilità ai terzi degli atti depositati

Articolo 11

Art. 11 Funzionamento e revisione del Registro

Articolo 12

Art. 12 Trasmigrazione

Articolo 13

Art. 13 Gestione del Registro

Articolo 14

Art. 14 Acquisto della personalità giuridica

Articolo 15

Art. 15 Certificati

Articolo 16

Art. 16 Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport

Articolo 17

Art. 17 Abrogazioni

Articolo 17 bis

ART. 17-bis (Disposizione finale)

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76 e 87](#) della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la [legge 8 agosto 2019, n. 86](#), recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione e, in particolare, i commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI;

Visto l'[articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27](#), di conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#), e, in particolare, gli articoli 99 e 100;

Vista la [legge 11 marzo 1972, n. 118](#), e in particolare gli articoli 17 e 18;

Visto il [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#);

Visto il [decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 luglio 2004, n. 186](#), e in particolare l'articolo 7;

Visto il [decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#);

Vista la [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), e in particolare l'articolo 1, comma 630;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione della V Camera e 5ª Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Oggetto

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'[articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86](#) e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonché in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Definizioni

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) Associazione o Società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

b) Associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;

c) Comitato italiano paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato paralimpico internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;

d) Comitato olimpico nazionale italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;

e) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri operante nell'area funzionale dello sport;

f) Disciplina sportiva associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione sportiva nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;

g) Enti di promozione sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;

h) Federazione sportiva nazionale: l'Organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;

i) Federazioni sportive paralimpiche: l'Organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato italiano paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;

l) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

m) settore dilettantistico: il settore di una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata non qualificato come professionistico;

n) settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata;

o) Sport e salute S.p.a.: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da esso delegata in materia di sport.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3 Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 18, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di ordinamento civile, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo.

2. Le regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla [legge 8 agosto 2019, n. 86](#) e dal presente decreto.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Art. 4 Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Presso il Dipartimento per lo sport è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come «Registro».

2. Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche. Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 -

Art. 5 Struttura del Registro

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

2. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

3. Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 -

Art. 6 Iscrizione nel Registro

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. La domanda di iscrizione e' inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante.

2. Alla domanda e' allegata la documentazione attestante:

- a) i dati anagrafici dell'Associazione o Societa' sportiva dilettantistica;
- b) i dati anagrafici del legale rappresentante;
- c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;
- d) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);
- e) i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;
- f) le attivita' (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Societa' e Associazioni sportive affiliate;
- g) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attivita' sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
- h) i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.

3. Ogni Associazione e Societa' sportiva dilettantistica, attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:

- a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;
- b) i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;
- c) i verbali che modificano gli organi statutari;
- d) i verbali che modificano la sede legale.

4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, puo':

- a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;
- b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'[articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361](#).

5. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avra' validita' dalla data di presentazione della domanda.

6. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonche' di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente e' cancellato dal Registro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 -

Art. 7 Istanza di riconoscimento della personalita' giuridica

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Con la domanda di iscrizione al Registro puo' essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalita' giuridica di cui all'articolo 14.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 -

Art. 8 Certificati

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia interesse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 -

Art. 9 Cancellazione

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 -

Art. 10 Opponibilità ai terzi degli atti depositati

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 -

Art. 11 Funzionamento e revisione del Registro

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro.

2. Con cadenza triennale, il Dipartimento per lo sport provvede alla revisione dei dati, ai fini della verifica della

permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

3. Al fine della tutela delle minoranze linguistiche e nel rispetto degli articoli 99 e 100 del **decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670**, e' istituita una apposita sezione del Registro, alla quale possono accedere le Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5 che hanno sede legale in Provincia di Bolzano. Con accordo tra il Dipartimento per lo sport e la Provincia autonoma di Bolzano sono definite le modalita' di accesso e di gestione congiunta alla suddetta sezione da parte del personale della provincia.

4. Le Regioni e la Provincia autonoma di Trento possono istituire apposite sezioni regionali del registro, definendo le modalita' di accesso e di gestione delle stesse tramite apposito accordo con il Dipartimento dello sport.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 -

Art. 12 Trasmigrazione

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le societa' e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 -

Art. 13 Gestione del Registro

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della societa' Sport e Salute S.p.a., che vi fa fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio di cui all'**articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 14 - Art. 14 Acquisto della personalita' giuridica

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al **decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361**, acquistare la personalita' giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della **legge 11 marzo 1972, n. 118**.

2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6.

3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione e' regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6.

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 -

Art. 15 Certificati

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Al fine di garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle procedure di certificazione delle attività sportive svolte dalle Società e dalle Associazioni sportive dilettantistiche, predispone specifici moduli per l'autocertificazione di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 16 - Art. 16 Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal [decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#) o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate.

2. Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.

3. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate.

4. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.

5. I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al [capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#), ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies 609-undecies del codice penale.

6. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1.

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 - Art. 17 Abrogazioni

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'**articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136**, convertito con modificazioni, dalla **legge 27 luglio 2004, n. 186**.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 bis -

ART. 17-bis (Disposizione finale)

In vigore dal 23/03/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

[Torna al sommario](#)

Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 40 -

Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Oggetto

Articolo 2

Art. 2 Definizioni

Articolo 3

Art. 3 Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

Articolo 4

Art. 4 Aree sciabili attrezzate

Articolo 5

Art. 5 Segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà

Articolo 6

Art. 6 Delimitazione delle piste da discesa

Articolo 7

Art. 7 Delimitazione piste da fondo e altre piste

Articolo 8

Art. 8 Requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento

Articolo 9

Art. 9 Personale operante nell'area sciabile attrezzata

Articolo 10

Art. 10 Piste di allenamento

Articolo 11

Art. 11 Obblighi dei gestori

Articolo 12

Art. 12 Manutenzione delle piste

Articolo 13

Art. 13 Segnaletica

Articolo 14

Art. 14 Obbligo del soccorso

Articolo 15

Art. 15 Responsabilità civile dei gestori

Articolo 16

Art. 16 Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni

Articolo 17

Art. 17 Obbligo di utilizzo del casco protettivo

Articolo 18

Art. 18 Velocità e obbligo di prudenza

Articolo 19

Art. 19 Precedenza

Articolo 20

Art. 20 Sorpasso

Articolo 21

Art. 21 Incrocio

Articolo 22

Art. 22 Stazionamento

Articolo 23

Art. 23 Omissione di soccorso

Articolo 24

Art. 24 Transito e risalita

Articolo 25

Art. 25 Mezzi meccanici

Articolo 26

Art. 26 Sci fuori pista, sci-alpinismo e attivita' escursionistiche

Articolo 27

Art. 27 Percorribilita' delle piste in base alle capacita' degli sciatori

Articolo 28

Art. 28 Concorso di responsabilita'

Articolo 29

Art. 29 Soggetti competenti per il controllo

Articolo 30

Art. 30 Assicurazione obbligatoria

Articolo 31

Art. 31 Accertamenti alcolemici e tossicologici

Articolo 32

Art. 32 Parametri per la valutazione della qualita' dei comprensori sciistici

Articolo 33

Art. 33 Regime sanzionatorio

Articolo 34

Art. 34 Categorie

Articolo 35

Art. 35 Accompagnamento

Articolo 36

Art. 36 Individuazione

Articolo 37

Art. 37 Diritto di precedenza

Articolo 38

Art. 38 Obbligo del casco

Articolo 39

Art. 39 Snowboard, telemark e altre pratiche sportive

Articolo 40

Art. 40 Adeguamento alle disposizioni della legge

Articolo 41

Art. 41 Rinegoziazione concessioni

Articolo 42

Art. 42 Clausola di invarianza finanziaria

Articolo 43

Art. 43 Abrogazioni

Articolo 43 bis

ART. 43-bis (Disposizione finale)

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76 e 87](#) della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la [legge 8 agosto 2019, n. 86](#), recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali;

Visto l'[articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27](#), di conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Vista la [legge 21 marzo 2001, n. 74](#), e, in particolare, l'articolo 4, comma 5-bis;

Vista la [legge 24 dicembre 2003, n. 363](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#), e, in particolare, l'articolo 379;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione della V Camera e 5^a Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, per le disabilita' e per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Oggetto

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'[articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86](#), e in conformita' dei relativi principi e criteri direttivi, revisiona e adegua le norme in materia di sicurezza nella pratica nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza piu' elevati e la piu' ampia partecipazione da parte delle persone con disabilita'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Definizioni

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Ai fini di cui al presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) aree sciabili attrezzate: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve;
- b) Comitato olimpico nazionale italiano: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;
- c) Federazione sportiva nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;
- d) pericolo atipico: pericolo difficilmente evitabile anche per uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico;
- e) piste di discesa: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni e della tavola da neve, segnalati e preparati;
- f) piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci di fondo, segnalati e preparati;
- g) piste per la slitta, lo slittino o altri sport sulla neve: aree esclusivamente destinate a tali attivita', anche in forma di tracciati obbligati;
- h) pista di collegamento: tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile;
- i) sci alpinismo: attivita' sportiva, anche agonistica, consistente nel compiere ascensioni in montagna, con gli sci ai piedi o in spalla, affrontando anche difficolta' tipicamente alpinistiche, come passaggi di ghiaccio e di roccia, e scendendo con gli sci dallo stesso versante di salita o da altro versante;
- l) sci alpino: sport invernale praticato su percorsi, liberi o tracciati da paletti, lungo discese innevate con l'ausilio di sci;
- m) sci di fondo: disciplina dello sci che si pratica su percorsi piani e su lunghe distanze;
- n) sci fuori pista: attivita' sciistica che viene praticata fuori delle piste, su percorsi liberi, anche utilizzando per la salita gli impianti di risalita nei comprensori sciistici;
- o) slitta: discesa su pista attrezzata con una slitta carenata dotata di pattini;
- p) slittino: sport praticato su una piccola slitta sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste ghiacciate;
- q) snowboard: sport di scivolamento sulla neve, praticato utilizzando una tavola costruita a partire da un'anima di legno e provvista di lamine e soletta in materiale sintetico, simili a quelle dello sci;
- r) snowpark: area riservata alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard, nonche' alla pratica del boardercross e dello skicross;
- s) telemark: tecnica sciistica connotata da una serie di movimenti e atteggiamenti, in particolare con la posizione inginocchiata, come posizione di stabilita' e sicurezza.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3 Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 32, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonche' nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo, governo del territorio e tutela della salute.

2. Le regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla [legge 8 agosto 2019, n. 86](#) e dal presente decreto.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Art. 4 Aree sciabili attrezzate

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali.

2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

3. Le aree di cui ai commi 1 e 2, comprensive di segnaletica, sono individuate dalle regioni e province autonome, sentiti i gestori, con l'indicazione al loro interno delle piste di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 8, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.

4. La classificazione delle piste nei termini e con le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 costituisce presupposto indispensabile per la fruizione delle aree sciabili attrezzate e per la relativa apertura al pubblico.

5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori delle aree sciabili attrezzate individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 -

Art. 5 Segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le piste di discesa vengono segnalate dal gestore degli impianti secondo il grado di difficoltà come segue:

a) colore blu: piste facili caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali;

b) colore rosso: piste di media difficoltà caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti, ed in cui apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti;

c) colore nero: piste difficili caratterizzate da pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento.

2. Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate in nero al loro imbocco.

3. Le piste di fondo sono suddivise in:

a) pista facile, segnata in blu, avente:

- 1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti;
- 2) pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento;
- 3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri;
- 4) sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali;

b) pista di media difficoltà segnata in rosso, avente:

- 1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti;
- 2) pendenza media longitudinale non superiore all'8 per cento;
- 3) lunghezza non superiore ai 30 chilometri;
- 4) sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;
- 5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;

c) pista difficile, segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui alla lettera b).

4. Le piste di slitta, slittino e parco giochi possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 1, lettera a), con larghezza minima di 6 metri.

5. In prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti di arroccamento al comprensorio i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste di sci alpino e di fondo e degli altri sport sulla neve con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficoltà ai sensi del comma 1.

6. Alla partenza di ogni impianto è indicato il colore delle piste servite.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 -

Art. 6 Delimitazione delle piste da discesa

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Ai lati delle piste da sci di discesa è apposta una palinatura per delimitarne i bordi e per indicarne il grado di difficoltà, la denominazione e la numerazione. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficoltà della pista ed è intervallata, almeno ogni 200 metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la numerazione della pista, realizzata nel rispetto delle norme UNI di settore.

2. Le caratteristiche della palinatura vengono stabilite secondo quanto previsto dall'articolo 13.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 -

Art. 7 Delimitazione piste da fondo e altre piste

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le piste di fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura:

- a) lungo i bordi pista che separano tracciati adiacenti con diverso senso di marcia;
 - b) lungo un bordo pista quando siano tracciate in ambiti scarsamente connotati da elementi naturali.
2. La palinatura di delimitazione e' realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli, del colore corrispondente al grado di difficolta' della pista e puo' essere integrata con dischi posti ad intervalli di circa 500 metri recanti la denominazione o la numerazione della pista. La palinatura e' realizzata preferibilmente con materiali biodegradabili.
3. La palinatura puo' essere omessa:
- a) nei tratti in cui la pista e' delimitata da elementi naturali quali pendii, scarpate a monte, aree boscate o da elementi artificiali quali muri o staccionate;
 - b) nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;
 - c) nei tratti di raccordo o confluenza tra piu' piste.
4. La palinatura deve essere realizzata in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.
5. Le piste per la slitta o lo slittino sono delimitate come le piste da discesa; le piste di risalita per lo sci alpinismo sono delimitate con bandierine verdi sul solo lato destro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 -

Art. 8 Requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le piste di discesa possiedono i seguenti requisiti tecnici:
- a) devono essere individuate in zone idrogeologicamente idonee alla pratica degli sport invernali, o comunque in zone protette o vigilate secondo le misure tecniche di sicurezza previste dalle rispettive normative regionali o provinciali;
 - b) devono avere una larghezza non inferiore a 20 metri; larghezze inferiori sono ammesse per brevi tratti adeguatamente segnalati;
 - c) presentano un franco verticale libero, inteso come l'altezza che separa il manto nevoso della pista dai sovrastanti ostacoli, che, in condizioni di normale innevamento, non puo' essere inferiore a 3,50 m, salvo per brevi tratti opportunamente segnalati;
 - d) se utilizzate come tracciati di raccordo o trasferimento devono avere una larghezza minima proporzionata alla pendenza e comunque non inferiore a 3,50 m.
2. Per le piste gia' individuate tra le aree sciabili attrezzate alla data di emanazione del presente decreto non rispondenti alle caratteristiche morfologiche di cui al comma 1, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 -

Art. 9 Personale operante nell'area sciabile attrezzata

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Il gestore dell'impianto di risalita individua il direttore delle piste. Le funzioni di direttore delle piste possono essere assunte anche dal gestore dell'impianto.

2. Il direttore delle piste:

- a) promuove, sovrintende e dirige le attività di gestione delle piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse;
- b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;
- c) segnala senza indugio al gestore dell'impianto la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista, provvedendovi direttamente in caso di imminente pericolo;
- d) indica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione è necessaria affinché la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione;
- e) coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso;
- f) predispone un piano di gestione delle emergenze, in caso di pericolo valanghe, sul proprio comprensorio.

3. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di individuazione e formazione del personale di cui al comma 1.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 -

Art. 10 Piste di allenamento

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. All'interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori delle stesse individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico nonché le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark), nei giorni in cui le stesse aree non siano già occupate per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche.

2. Le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard sono delimitate dal gestore degli impianti, il quale provvede alla chiusura al pubblico delle stesse separandole, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all'inizio del loro tracciato, un cartello su cui è apposta la scritta: «Pista chiusa». Tutti coloro che frequentano le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione delle piste di allenamento spetta all'associazione o società sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell'attività di allenamento, l'incaricato dall'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali di slalom che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche create durante l'allenamento.

3. Gli sciatori non autorizzati non possono in alcun modo entrare all'interno della pista di allenamento e percorrere la relativa discesa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 -

Art. 11 Obblighi dei gestori

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste. I gestori proteggono gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo atipico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 -

Art. 12 Manutenzione delle piste

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i prescritti requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica.
2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonché presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, il gestore dell'impianto deve provvedere alla loro rimozione o alla loro neutralizzazione mediante segnalazione o altri dispositivi di delimitazione e protezione.
3. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.
4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo non rimosso, non neutralizzato o in assenza di agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
5. Restano fermi i finanziamenti per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili attrezzate e a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili attrezzate, previsti rispettivamente dall'articolo 7, commi 5 e 6, e dall'[articolo 23, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 -

Art. 13 Segnaletica

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, e avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 14 -

Art. 14 Obbligo del soccorso

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. I gestori sono obbligati ad assicurare il primo soccorso degli infortunati lungo le piste e il loro trasporto in luoghi accessibili ai fini della loro assistenza presso i più vicini centri sanitari o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia, l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle rispettive piste da sci e

indicando, ove possibile, la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni e dalle province autonome sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

2. Le regioni utilizzano i dati di cui al comma 1 per individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni, con la possibilità di prescrivere ai gestori di rafforzare le misure di messa in sicurezza delle predette piste e tratti.

3. E' fatto obbligo ai gestori degli impianti di munirsi di defibrillatori semiautomatici da collocarsi in luoghi idonei e, in ogni caso nei siti presidiati dagli operatori di soccorso, garantendo condizioni di facile accesso e utilizzabilità da parte degli operatori di soccorso e del personale specializzato per il relativo funzionamento.

4. I gestori devono essere collegati con le Centrali del numero unico di emergenza 112 oppure con altre strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite un centralino e, in alternativa, un numero interno riservato al soccorso piste che dovrà essere attivato immediatamente nella fase di allarme al fine di prestare soccorso agli infortunati.

5. I gestori individuano aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati e stipulano apposite convenzioni per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri ai sensi dell'[articolo 4, comma 5-bis, della legge 21 marzo 2001, n. 74](#).

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 -

Art. 15 Responsabilità civile dei gestori

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle aree sciabili attrezzate è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1.

[Torna al sommario](#)

Articolo 16 -

Art. 16 Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. E' fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 4 di rendere adeguatamente visibili, oltre alle informazioni di cui all'articolo 5, comma 5, anche quelle relative alla segnaletica e alle regole di condotta previste dal presente decreto, mediante collocazione nella biglietteria centrale e nella stazione di partenza dei principali impianti.

2. Restano fermi i finanziamenti delle campagne informative previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, e dall'[articolo 23, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 363](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 - Art. 17 Obbligo di utilizzo del casco protettivo

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino e' fatto obbligo ai soggetti di eta' inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio provvedimento le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalita' di omologazione, gli accertamenti della conformita' della produzione e i controlli opportuni.
4. Chiunque importa o produce, per la commercializzazione, caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte dal decreto di cui al comma 3 sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorita' amministrativa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 18 -

Art. 18 Velocita' e obbligo di prudenza

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Lo sciatore e' responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l'uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste.
2. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacita' tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumita' propria e altrui.
3. La velocita' deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimita' di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilita' o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
4. Ogni sciatore deve tenere una velocita' e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacita', alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonche' alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensita' del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima.

[Torna al sommario](#)

Articolo 19 -

Art. 19 Precedenza

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle.

[Torna al sommario](#)

Articolo 20 -

Art. 20 Sorpasso

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilita'.
2. Il sorpasso puo' essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 21 -

Art. 21 Incrocio

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocita' per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimita' dell'incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso.
2. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per se' o per gli altri.

[Torna al sommario](#)

Articolo 22 -

Art. 22 Stazionamento

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimita' dei dossi o in luoghi senza visibilita'.
3. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.
5. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.

[Torna al sommario](#)

Articolo 23 -

Art. 23 Omissione di soccorso

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficolt  non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 24 -

Art. 24 Transito e risalita

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. E' vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessita'.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 25, comma 3.
3. In occasione di gare o sedute di allenamento e' vietato a coloro che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessita', e devono comunque avvenire mantenendosi il piu' possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente decreto, nonche' quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 -

Art. 25 Mezzi meccanici

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. E' fatto divieto ai mezzi meccanici di utilizzare le piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, nonche' al soccorso, possono accedere a questi ultimi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessita' e urgenza. In tali casi, la presenza dei mezzi meccanici nelle piste deve essere segnalata con apposita segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso, al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e consentire la loro agevole e rapida circolazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 26 -

Art. 26 Sci fuori pista, sci-alpinismo e attivita' escursionistiche

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attivita' escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.
3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilita'.
4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, puo' destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 27 -

Art. 27 Percorribilita' delle piste in base alle capacita' degli sciatori

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, puo' praticare le piste aventi un grado di difficolta' rapportato alle proprie capacita' fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficolta' e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera ai sensi dell'articolo 5, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacita' fisiche e tecniche.

[Torna al sommario](#)

Articolo 28 -

Art. 28 Concorso di responsabilita'

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 29 -

Art. 29 Soggetti competenti per il controllo

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo e di cui alla relativa normativa regionale e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 30 -

Art. 30 Assicurazione obbligatoria

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.

[Torna al sommario](#)

Articolo 31 -

Art. 31 Accertamenti alcolemici e tossicologici

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche.
2. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall'[articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 32 -

Art. 32 Parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da esso delegata in materia di sport,

previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono definiti i parametri per la valutazione della qualita' dei comprensori sciistici da parte delle regioni e province autonome.

2. Con l'obiettivo di qualificare sempre piu' l'offerta turistica nel campo degli sport invernali, i parametri di cui al comma 1, dovranno considerare le condizioni generali degli impianti e delle piste e la loro sostenibilita' ambientale. La griglia di valutazione dovra' prevedere cinque categorie di qualita', da un «fiocco bianco» fino a cinque «fiocchi bianchi».

[Torna al sommario](#)

Articolo 33 -

Art. 33 Regime sanzionatorio

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle di cui al presente capo per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 100 euro a 250 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7;
- b) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3;
- c) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 13;
- d) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1;
- e) da 50 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22;
- f) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 24;
- g) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 25;
- h) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 26;
- i) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1;
- l) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 30 oltre al ritiro dello skipass;
- m) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 31.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dai soggetti competenti per il controllo e vigilanza di cui all'articolo 29.

4. In caso di violazioni di particolare gravita' delle condotte vietate dal presente decreto o di reiterate violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione dello stesso fino a giorni tre. Al trasgressore e' rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, il titolo puo' essere definitivamente ritirato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 34 - Art. 34 Categorie

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Gli sciatori con disabilita' si suddividono nelle seguenti categorie: a) standing: sciatori che sono in grado di sciare in piedi; b) sitting: sciatori che stanno seduti utilizzando particolari attrezzature; c) trasportati: sciatori che hanno necessita'

di un accompagnatore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 35 -

Art. 35 Accompagnamento

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le persone con disabilità, la cui condizione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono essere assistite da un accompagnatore.
2. La funzione di accompagnatore può essere svolta da maestri di sci specializzati per tale accompagnamento o personale formato da Associazioni sportive operanti nell'ambito della disabilità e iscritte nell'apposita sezione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o da qualunque altro soggetto indicato dalla persona con disabilità quale suo accompagnatore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 36 -

Art. 36 Individuazione

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le persone con disabilità per essere facilmente individuate dagli altri sciatori si muniscono di una pettorina arancione e i loro accompagnatori recano la scritta «guida» sull'avambraccio riportata anche sul retro della giacca.

[Torna al sommario](#)

Articolo 37 -

Art. 37 Diritto di precedenza

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le persone con disabilità hanno diritto di precedenza in fase di risalita con impianti sugli sciatori normodotati.
2. Gli sciatori normodotati in fase di discesa devono riservare alle persone con disabilità particolare attenzione, salvaguardandone gli spazi di percorso e le traiettorie di discesa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 38 -

Art. 38 Obbligo del casco

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le persone con disabilita' utilizzano il casco ai sensi dell'articolo 17. In caso di incompatibilita' all'utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilita', il medico sportivo puo' rilasciare certificato attestante la relativa esenzione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 39 - Art. 39 Snowboard, telemark e altre pratiche sportive

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le norme previste dal presente decreto per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 40 -

Art. 40 Adeguamento alle disposizioni della legge

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al presente decreto e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.

2. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 e degli impianti di risalita adeguano, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal presente decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 41 -

Art. 41 Rinegoziazione concessioni

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Al fine di adeguarsi alle norme del presente decreto, i soggetti affidatari di impianti sciistici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno facolta' di sottoporre all'ente affidante una domanda di revisione dei contratti concessori o di partenariato pubblico privato comunque denominati in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, al fine di consentire:

- a) il graduale recupero dei maggiori costi derivanti dall'applicazione delle norme del presente decreto;
- b) l'integrale ammortamento degli investimenti effettuati o di quelli programmati;
- c) il rimborso dell'indebitamento contratto, come eventualmente rimodulato per effetto di eventuali moratorie o agevolazioni concesse da parte degli istituti finanziatori.

2. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, l'operatore economico ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate piu' gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di

collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dall'operatore economico, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 42 -

Art. 42 Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 43 -

Art. 43 Abrogazioni

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogata la [legge 24 dicembre 2003, n. 363](#), ad eccezione dell'articolo 5, commi 1 e 2, dell'articolo 7, commi 5 e 6, e dell'articolo 23.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)

Articolo 43 bis -

ART. 43-bis (Disposizione finale)

In vigore dal 23/03/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

[Torna al sommario](#)

Legge del 08/08/2019 n. 86 -

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2019

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1. Delega al Governo per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo.

Articolo 2

Art. 2. Centri sportivi scolastici.

Articolo 3

Art. 3. Disciplina del titolo sportivo.

Articolo 4

Art. 4. Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi.

Articolo 5

Art. 5. Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche' del rapporto di lavoro sportivo.

Articolo 6

Art. 6. Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

Articolo 7

Art. 7. Delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. (1)

Articolo 8

Art. 8. Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

Articolo 9

Art. 9. Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Articolo 10

Art. 10. Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome.

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 31/08/2019

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1. Delega al Governo per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo.

In vigore dal 31/08/2019

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore, compresa quella di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attivita' o gruppi di attivita';

b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, anche con la possibilita' di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport;

c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) definire gli ambiti dell'attivita' del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attivita' olimpica;

e) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale;

f) prevedere limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilita' di disporre il divieto, per le scommesse sulle partite di calcio delle societa' che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti;

g) prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza al fine di verificare che le attivita' sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilita' di funzionamento degli organi direttivi, ferme restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacita' di determinare la propria politica generale;

h) sostenere azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in conformita' ai principi del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, garantendo la parita' di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli;

i) sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite rispetto al CONI, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorita' di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici previsto dal comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tenere conto di quanto previsto dal medesimo comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178, del 2002;

l) prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale;

m) provvedere al riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli enti di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, garantendo l'omogeneita' della disciplina in relazione al computo degli stessi e prevedendo limiti allo svolgimento di piu' mandati consecutivi da parte del medesimo soggetto, stabilendo altresì un sistema di incompatibilita' tra gli organi al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi;

n) individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le societa' sportive professionistiche.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformita' all'[articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2. Centri sportivi scolastici.

In vigore dal 31/08/2019

1. Al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell'attivita' sportiva nelle istituzioni scolastiche, le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalita' e nelle forme previste dal codice del Terzo settore, di cui al [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#). Le scuole stabiliscono il regolamento del centro sportivo scolastico, che ne disciplina l'attivita' e le cariche associative. Il medesimo regolamento puo' stabilire che le attivita' sportive vengano rese in favore degli studenti della scuola, di norma, a titolo gratuito.

2. Le attivita' del centro sportivo scolastico sono programmate dal consiglio di istituto, che puo' sentire, ove esistenti, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell'[articolo 5, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242](#), che hanno la propria sede legale nel medesimo comune in cui e' stabilita la sede legale del centro sportivo scolastico.

3. Possono far parte del centro sportivo scolastico il dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli studenti frequentanti i corsi presso l'istituzione scolastica e i loro genitori.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, siano previste attivita' extracurricolari o l'utilizzazione di locali in orario extrascolastico, devono essere definiti appositi accordi con l'ente locale proprietario dell'immobile.

5. I centri sportivi scolastici possono affidare lo svolgimento delle discipline sportive esclusivamente a laureati in scienze motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti di ulteriori profili professionali a cui puo' essere affidato dai centri sportivi scolastici lo svolgimento delle discipline sportive.

6. Mediante la contrattazione collettiva e' stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto dell'attivita' del centro sportivo scolastico.

7. La somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonche' nei centri sportivi scolastici avviene nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 novembre 2013, n. 128](#).

8. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3. Disciplina del titolo sportivo.

In vigore dal 31/08/2019

1. La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente. In caso di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società sportiva, la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo medesimo sono condizionati, oltre che al rispetto delle prescrizioni della competente federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, al versamento del valore economico del titolo, accertato ai sensi del primo periodo, ovvero alla prestazione di un'idonea garanzia approvata dall'autorità giudiziaria precedente.

2. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i loro statuti ai principi di cui al comma 1.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 -

Art. 4. Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi.

In vigore dal 31/08/2019

1. All'[articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91](#), dopo il sesto comma sono inseriti i seguenti:

«Negli atti costitutivi delle società sportive di cui al primo comma e' prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo e' formato da non meno di tre e non piu' di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'[articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401](#), o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'[articolo 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989](#). L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.

Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni di cui al settimo comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 -

Art. 5. Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo.

In vigore dal 31/08/2019

1. Allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema

dello sport, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche' di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attivita' sportiva, quale strumento di miglioramento della qualita' della vita e della salute, nonche' quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;

b) riconoscimento del principio della specificita' dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonche' del principio delle pari opportunita', anche per le persone con disabilita', nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;

c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificita' di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attivita' sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;

d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attivita' sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle societa' e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attivita';

e) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonche' una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attivita' lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;

f) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarita' di queste ultime e del loro fine non lucrativo;

g) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la **legge 23 marzo 1981, n. 91**, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonche' per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;

h) riordino della disciplina della mutualita' nello sport professionistico;

i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al **decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178**;

l) revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

m) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilita' dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la previsione di forme di collaborazione della stessa con il predetto Ministero, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

n) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attivita' sportive.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettere a) ed e), rispettivamente con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'**articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87**,

convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2018, n. 96](#), essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'[articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 -

Art. 6. Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

In vigore dal 31/08/2019

1. Allo scopo di garantire imparzialita', indipendenza e trasparenza nell'attivita' degli agenti sportivi, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attivita' o gruppi di attivita';
- b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al [codice civile](#);
- d) previsione dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione;
- e) introduzione di norme per la disciplina dei conflitti di interessi, che garantiscano l'imparzialita' e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le societa' sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attivita' di questi ultimi sia esercitata in forma societaria;
- f) individuazione, anche in ragione dell'entita' del compenso, di modalita' di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarita', la trasparenza e la conformita' alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale;
- g) previsione di misure idonee a introdurre una specifica disciplina volta a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalita' della loro rappresentanza da parte di agenti sportivi;
- h) definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 -

Art. 7. Delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. (1)

In vigore dal 31/08/2019

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonche' della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli gia' esistenti, compresi quelli scolastici.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione, l'accessibilita' e l'esercizio degli impianti sportivi, comprese quelle di natura sanzionatoria, apportando le opportune modifiche volte a garantire o a migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attivita' o gruppi di attivita';

c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti dall'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in accordo con la disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, finalizzate prioritariamente agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti, di cui all'articolo 1, comma 305, della citata legge n. 147 del 2013, o di strutture pubbliche inutilizzate;

e) individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilita', all'accessibilita' e alla redditivita' degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, ai quali gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettivita', la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport, nel rispetto della normativa vigente;

f) individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva associata, l'ente di promozione sportiva o la societa' o associazione sportiva utilizzatori e la possibilita' di affidamento diretto dell'impianto gia' esistente alla federazione sportiva nazionale, alla disciplina sportiva associata, all'ente di promozione sportiva o alla societa' o associazione utilizzatori, in presenza di determinati requisiti, oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalita' dell'affidamento, che assicurino la sostenibilita' economico-finanziaria della gestione e i livelli di qualita' del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva o dalla societa' o associazione utilizzatori, fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

g) individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il credito sportivo;

h) definizione della disciplina della somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato lo sport, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e h), con il Ministro per la pubblica amministrazione, nonche', limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega e' prorogato di novanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'[articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2018, n. 96](#), essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'[articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#).

(1) Vedasi [Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38](#) "Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi", pubblicato in GU 19/03/2021 n. 68.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 -

Art. 8. Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

In vigore dal 31/08/2019

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le unita' istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalita' istituzionali dagli stessi perseguite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 5;

b) riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell'attivita' sportiva svolta dalle societa' e dalle associazioni sportive dilettantistiche;

c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al [codice civile](#);

d) previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalita' giuridica;

e) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al [decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#), come previsto dalla Carta olimpica.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformita' all'[articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati

solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 -

Art. 9. Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

In vigore dal 31/08/2019

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza piu' elevati, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti e dei relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, tenuto conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti;

b) revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite dalla [legge 24 dicembre 2003, n. 363](#), prevedendo:

1) l'estensione dell'obbligo generale di utilizzo del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, in tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista;

2) l'obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo;

3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attivita' sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonche' di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;

4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'attivita' di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonche' il rafforzamento dell'attivita' informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo;

c) revisione delle norme in modo da favorire la piu' ampia partecipazione alle discipline sportive invernali, anche da parte delle persone con disabilita'.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#). Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformita' all'[articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 - Art. 10. Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome.

In vigore dal 31/08/2019

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[Torna al sommario](#)
